



**COMUNE DI BREMBIO
(Provincia di Lodi)**

**Regolamento per la disciplina
del canone patrimoniale di occupazione del suolo
pubblico e di esposizione pubblicitaria
e del canone mercatale**

Approvato con delibera di C.C. n. _____ DEL _____

CAPO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	
Articolo 1	Disposizioni comuni
CAPO II ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	
Articolo 2	Disposizioni di carattere generale
Articolo 3	Funzionario Responsabile
Articolo 4	Tipologia degli impianti pubblicitari
Articolo 5	Caratteristiche dei mezzi pubblicitari e divieti
Articolo 6	Autorizzazione
Articolo 7	Durata dell'autorizzazione
Articolo 8	Revoca autorizzazione
Articolo 9	Decadenza autorizzazione
Articolo 10	Installazione del mezzo pubblicitario
Articolo 11	Manutenzione e sicurezza
Articolo 12	Anticipata rimozione
Articolo 13	Rimozione e rinuncia
Articolo 14	Limitazione e divieti
Articolo 15	Deroghe alle distanze
Articolo 16	Limitazione e divieti per gli impianti 4x3, 6x3, 8x4, 10x5, 12x6, 18x9, 12x3, 6x6, 6x9, 18x6, 12x8 definiti come poster
Articolo 17	Limitazione e divieti per striscioni e gonfaloni
Articolo 18	Prescrizioni particolari per i teli pubblicitari su ponteggi
Articolo 19	Pubblicità varia
Articolo 20	Tipologie e formati di insegne di esercizio, targhe professionali e altri assimilabili
Articolo 21	Modalità di installazione delle insegne di esercizio, limitazioni e divieti
Articolo 22	Modalità di installazione delle targhe professionali
Articolo 23	Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti
Articolo 24	Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari
Articolo 25	Presupposto del canone
Articolo 26	Soggetto passivo
Articolo 27	Modalità di applicazione del canone
Articolo 28	Canone insegne di esercizio
Articolo 29	Criteri per la determinazione della tariffa del canone
Articolo 30	Dichiarazione
Articolo 31	Pagamento del canone
Articolo 32	Rimborsi e compensazione
Articolo 33	Accertamento
Articolo 34	Pubblicità effettuata con veicoli in genere
Articolo 35	Mezzi pubblicitari vari
Articolo 36	Riduzioni
Articolo 37	Esenzioni
CAPO III-DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	
Articolo 38	Tipologia degli impianti e delle affissioni
Articolo 39	Servizio delle pubbliche affissioni
Articolo 40	Modalità delle pubbliche affissioni
Articolo 41	Canone sulle pubbliche affissioni
Articolo 42	Materiale pubblicitario abusivo

Articolo 43	Riduzione del canone
Articolo 44	Esenzione del canone
Articolo 45	Pagamento del canone
Articolo 46	Norme di rinvio
CAPO IV -OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	
Articolo 47	Disposizioni generali
Articolo 48	Funzionario Responsabile
Articolo 49	Tipologie di occupazioni
Articolo 50	Occupazioni abusive
Articolo 51	Domanda di occupazione
Articolo 52	Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione
Articolo 53	Obblighi del concessionario
Articolo 54	Durata dell'occupazione
Articolo 55	Titolarità della concessione o autorizzazione
Articolo 56	Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione
Articolo 57	Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione
Articolo 58	Rinnovo della concessione o autorizzazione
Articolo 59	Criteri per la determinazione del canone
Articolo 60	Classificazione delle strade
Articolo 61	Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni
Articolo 62	Modalità di applicazione del canone
Articolo 63	Passi carrabili
Articolo 64	Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione
Articolo 65	Soggetto passivo
Articolo 66	Agevolazioni
Articolo 67	Esenzioni
Articolo 68	Versamento del canone per le occupazioni permanenti
Articolo 69	Versamento del canone per le occupazioni temporanee
Articolo 70	Accertamento e riscossione coattiva
Articolo 71	Rimborsi
Articolo 72	Sanzioni
Articolo 73	Attività di recupero
CAPO V – CANONE MERCATALE	
Articolo 74	Disposizioni generali
Articolo 75	Definizioni
Articolo 76	Commissione comunale consultiva
Articolo 77	Modalità di svolgimento dell'attività
Articolo 78	Pubblicità dei prezzi
Articolo 79	Norme igienico sanitarie
Articolo 80	Norme di sicurezza
Articolo 81	Settori merceologici
Articolo 82	Estensione delle merceologie vendibili
Articolo 83	Abbinamenti di diversi settori merceologici
Articolo 84	Limitazioni e divieti alla vendita di prodotti particolari
Articolo 85	Tipologie merceologiche

Articolo 86	Funzionario responsabile
Articolo 87	Presentazione della domanda
Articolo 88	Istruttoria della domanda
Articolo 89	Conclusione del procedimento
Articolo 90	Rilascio dell'autorizzazione
Articolo 91	Rinnovo dei titoli autorizzativi
Articolo 92	Subingressi
Articolo 93	Comunicazione ad enti diversi
Articolo 94	Inizio dell'attività
Articolo 95	Cessazione dell'attività
Articolo 96	Attività itinerante – necessità di autorizzazione
Articolo 97	Attività itinerante – diniego dell'autorizzazione
Articolo 98	Attività itinerante – silenzio assenso
Articolo 99	Modalità di svolgimento dell'attività itinerante
Articolo 100	Sosta degli operatori itineranti
Articolo 101	Aree escluse dall'esercizio del commercio itinerante
Articolo 102	Orari di attività
Articolo 103	Durata delle concessioni
Articolo 104	Procedura delle concessioni
Articolo 105	Rinnovo delle concessioni
Articolo 106	Revoca della concessione per motivi di pubblico interesse
Articolo 107	Decadenza delle concessioni di posteggio
Articolo 108	Criteri per la determinazione del canone
Articolo 109	Classificazione delle strade
Articolo 110	Criteri per la commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni
Articolo 111	Occupazioni abusive
Articolo 112	Soggetto passivo
Articolo 113	Versamento del canone
Articolo 114	Accertamento e riscossione coattiva
Articolo 115	Rimborsi
Articolo 116	Sanzioni
Articolo 117	Attività di recupero
Articolo 118	Esposizione dei documenti autorizzativi
Articolo 119	Disposizioni particolari – obblighi degli operatori
Articolo 120	Rapporti di mercato
Articolo 121	Caratteristiche e collocazione dei banchi
Articolo 122	Individuazione dei posteggi liberi
Articolo 123	Individuazione disponibilità di posteggi
Articolo 124	Presentazione delle domande
Articolo 125	Formazione e pubblicazione della graduatoria
Articolo 126	Rilascio dell'autorizzazione
Articolo 127	Ubicazione dei mercati
Articolo 128	Orario di svolgimento dei mercati
Articolo 129	Svolgimento del mercato in giorni festivi
Articolo 130	Utilizzazione del posteggio
Articolo 131	Scambio di posteggi tra operatori

Articolo 132	Iscrizione alla lista di spunta
Articolo 133	Assegnazione giornaliera dei posteggi temporaneamente liberi
Articolo 134	Trasferimento del mercato
Articolo 135	Svolgimento dell'attività con il sistema del battitore
Articolo 136	Fiere e manifestazioni temporanee
Articolo 137	Sanzioni pecuniarie per violazione della legge
Articolo 138	Sanzioni pecuniarie per violazione del regolamento
Articolo 139	Sanzioni accessorie
Articolo 140	Risarcimento danni
Articolo 141	Revoca delle autorizzazioni
Articolo 142	Accertamento delle infrazioni
Articolo 143	Abrogazione di regolamenti e ordinanze

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 – Disposizioni comuni

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, nonché il canone per l'occupazione delle aree e degli spazi destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento.
3. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetto al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente

Articolo 3 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.
2. I mezzi finalizzati alla diffusione di messaggi pubblicitari e simili sono suddivisi nelle seguenti categorie di utilizzo:
 - A) Mezzi destinati alla pubblicità esterna (*insegne di esercizio, preinsegne, cartelli pubblicitari, striscioni, locandine e stendardi, segni orizzontali reclamistici, impianti a messaggi variabile, pubblicità su veicoli, impianti pubblicitari di servizio, pubblicità nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio, impianto di pubblicità o propaganda*)
 - B) Mezzi destinati alle comunicazioni mediante affissioni

Con riferimento al comma 2 lettera a), sono autorizzabili le seguenti tipologie di impianto:

- a) **insegne di esercizio**: si definisce insegna di esercizio la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere monofacciale o bifacciale, luminosa - sia per luce propria che per luce indiretta dall'alto verso il basso - o non luminosa. Le caratteristiche delle insegne di esercizio sono stabilite dall'articolo 49, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).
- b) **preinsegne**: si definisce preinsegna la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Le dimensioni e le caratteristiche delle preinsegne sono stabilite dall'articolo 48, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada). Si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 51, comma 13 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).
- c) **cartelli pubblicitari**: si definisce cartello pubblicitario un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso - sia per luce propria che per luce indiretta dall'alto verso il basso - o non luminoso. Le caratteristiche dei cartelli pubblicitari sono stabilite dall'articolo 49, comma 5 del Decreto del Presidente

della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

- d) **striscioni, locandine, stendardi**: si definisce striscione, locandina e stendardo l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Tali elementi dovranno essere realizzati in modo da non opporre elevata resistenza al vento tramite opportune forature e materiale permeabile. Può essere illuminato per luce indiretta dall'alto verso il basso. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido. Può essere illuminato indirettamente dall'alto verso il basso. Per il posizionamento di striscioni, locandine o stendardi si fa riferimento all'articolo 51, comma 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).
- e) **segni orizzontali reclamistici**: si definisce segno orizzontale reclamistico la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici. I segni orizzontali reclamistici sono disciplinati dall'articolo 51, comma 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada). Devono essere realizzati con materiali rimovibili ma ben ancorati, nel momento dell'utilizzo, alla superficie stradale e che garantiscano una buona aderenza dei veicoli sugli stessi. Per essi non si applicano, all'interno del centro abitato, i divieti di cui all'articolo 8, comma 2 e le distanze di cui all'articolo 8, comma 1 si applicano unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali.
- f) **impianti a messaggio variabile**: gli impianti a messaggio variabile possono avere una superficie massima di mq 6. All'interno del centro abitato, se l'impianto è collocato perpendicolarmente al senso di marcia degli autoveicoli, la variabilità del messaggio deve avere una frequenza minima di 180 secondi. All'esterno del centro abitato il periodo di variabilità è stabilito dall'articolo 51, comma 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).
- g) **pubblicità sui veicoli**: la pubblicità sui veicoli è disciplinata dall'articolo 57 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).
- h) **impianti pubblicitari di servizio**: si definisce impianto pubblicitario di servizio qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può essere luminoso - sia per luce propria che per luce indiretta dall'alto verso il basso - o non luminoso.
- i) **pubblicità nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio**:
La pubblicità nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio poste al di fuori del centro abitato è disciplinata dall'articolo 52 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).
- j) **impianto di pubblicità o propaganda**: si definisce impianto di pubblicità o propaganda qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso - sia per luce propria che per luce indiretta dall'alto verso il basso - o non luminoso.

Quanto agli impianti per le affissioni di cui al comma 1 lettera b), da utilizzarsi per comunicazioni con **finalità sociali**, comunque prive di rilevanza economica, il quantitativo unitario di esposizione è fissato in mq 50 per ogni mille abitanti talché, risultando la popolazione residente nel territorio comunale pari a n. 2.678 (al 31.12.2020) abitanti, la superficie complessiva risulta definita in 134 mq.

La quantità degli impianti per i messaggi pubblicitari e per le affissioni compatibili con le esigenze di salvaguardia dell'arredo urbano e del mantenimento all'uso esclusivo dei cittadini degli spazi pubblici sarà determinata da un'apposita indagine effettuata dall'ufficio tecnico comunale, da considerarsi quantitativo minimo a tutti gli effetti.

Articolo 5 Caratteristiche dei mezzi pubblicitari e divieti

- 1) Le caratteristiche dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari devono essere conformi a quanto previsto dall'articolo 49 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).
- 2) Le caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi sono indicate dall'articolo 50 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada). Tutti i mezzi pubblicitari luminosi o illuminati indirettamente devono rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in materia di risparmio energetico e di riduzione dell'inquinamento luminoso.
- 3) I messaggi pubblicitari non devono avere contenuto ed immagini lesive del decoro e della morale.
- 4) Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica avente le caratteristiche previste dall'articolo 53 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

Articolo 6 - Autorizzazione

1. L'installazione di mezzi pubblicitari e l'esecuzione della pubblicità sono soggette a autorizzazione espressa.

Nei casi, previsti dal presente regolamento, di mezzi non soggetti ad autorizzazione espressa, l'istanza di autorizzazione è sostituita da SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), nel rispetto dei termini e delle condizioni previste dalla legge, ad eccezione delle vetrofanie di misura inferiore al mezzo metro quadro.

La pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (es.: gli stadi, gli impianti sportivi, i cinema, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali) se non visibile dalla pubblica via non è soggetta a preventiva autorizzazione, ma è tenuta alla presentazione di apposita comunicazione annuale ed al relativo pagamento dell'imposta, ove non esente.

La SCIA deve attestare la conformità al Regolamento.

2. La domanda di autorizzazione, a pena di improcedibilità, deve essere prodotta nel rispetto delle vigenti leggi sul bollo ed essere redatta su apposita modulistica disponibile presso il competente Settore dell'amministrazione Comunale e sul sito Internet del Comune di Brembio. Ogni domanda di autorizzazione, nonché ogni domanda di rinnovo-proroga di cui al successivo comma 11, deve essere corredata dalla documentazione indicata nell'elenco disponibile presso il competente settore e dall'impegno del richiedente a sostenere tutte le spese di sopralluogo e di istruttoria, previo deposito di eventuali cauzioni.

3. La domanda di autorizzazione deve essere presentata dai soggetti direttamente interessati o da operatori pubblicitari regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A.

4. L'autorizzazione è personale e non cedibile, salvo espressa autorizzazione del competente Settore.
5. L'autorizzazione è negata in caso di morosità nel pagamento del canone unico rilasciato in data antecedente.
6. L'autorizzazione è negata nei casi di divieto previsti dal presente regolamento per violazione dei criteri di collocamento individuati o per contrasto con il decoro, l'ornato urbano e l'estetica cittadina.
7. L'autorizzazione comunale all'esposizione pubblicitaria è rilasciata facendo salvi gli eventuali diritti di terzi e non esime gli interessati dall'acquisizione del nulla osta di competenza di altri soggetti pubblici o privati.
8. Deve essere previamente ed espressamente autorizzata anche ogni variazione della superficie esposta, delle caratteristiche e delle dimensioni dell'impianto. La dichiarazione di variazione e la comunicazione di cessazione della pubblicità devono essere presentate al competente Settore.
9. La variazione del messaggio pubblicitario ove non cambino la titolarità, l'ubicazione, la superficie esposta o la tipologia, deve essere comunicata al competente Settore comunale allegando la documentazione richiesta.
10. L'autorizzazione ha la durata indicata dal provvedimento autorizzativo in relazione alla tipologia di impianto.
11. Per il rinnovo dell'autorizzazione, rilasciata successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento o dichiarata conforme ad esso, dovrà essere presentata istanza di proroga. L'istanza di proroga dovrà riportare il numero di autorizzazione, il tipo di impianto ed essere corredata da una fotografia formato cm. 20x30 ad ampia angolazione, riprodotte lo stato attuale dei luoghi ove sono installati gli impianti. All'istanza deve essere allegata copia dell'attestazione di pagamento dell'imposta. La proroga dell'autorizzazione non è concessa se la pubblicità non è conforme alla normativa sopravvenuta.
12. La pubblicità effettuata in assenza della prescritta autorizzazione è abusiva e come tale sanzionata ai sensi di legge.
13. Il richiedente qualora riceva comunicazione di esito favorevole è tenuto, entro il termine di due giorni lavorativi, a presentare la prescritta dichiarazione di pubblicità con allegata la attestazione dell'avvenuto pagamento del canone dovuto, fatta eccezione per le insegne di esercizio per le quali il tempo a disposizione per la dichiarazione di pubblicità è di 90 gg. La presentazione della dichiarazione di pubblicità con allegata attestazione dell'avvenuto pagamento nei termini sopra indicati, è condizione per il rilascio dell'autorizzazione. Il richiedente è tenuto a presentare la prescritta domanda ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione della stessa, anche qualora l'imposta non sia dovuta.
14. L'autorizzazione comunale all'esposizione pubblicitaria è rilasciata facendo salvi gli eventuali diritti di terzi e non esime gli interessati dall'acquisizione del nulla osta di competenza di altri soggetti pubblici o privati.
15. I cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato, non sono soggetti alla presentazione della comunicazione di pubblicità. Per i medesimi cartelli, se di misura superiore ad un quarto di metro quadro, è prevista la preventiva autorizzazione.
16. I termini di conclusione del procedimento per il rilascio della autorizzazione sono i seguenti:
 - 30 (trenta) giorni per la pubblicità non superiore a tre mesi;
 - 90 (novanta) giorni per tutte le altre tipologie di impianto.E' escluso in ogni caso il rilascio dell'autorizzazione per l'infruttuoso decorso del termine.

I termini per la conclusione del procedimento decorrono dalla data di ricevimento della domanda corredata dalla documentazione individuata da successivo provvedimento dirigenziale. La richiesta di ulteriore documentazione o chiarimenti sospende i termini.

Dalla presentazione della documentazione integrativa o dei chiarimenti riprenderà la decorrenza del termine per concludere il procedimento. Le domande saranno respinte qualora l'interessato non fornisca l'integrazione richiesta entro dieci giorni dalla comunicazione. Nel caso in cui si renda necessario acquisire il provvedimento in deroga al divieto di cui agli artt. 49 e 153 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio il termine di cui sopra decorre dalla acquisizione di tale provvedimento.

17. Per quanto riguarda i gonfaloni e gli striscioni le domande di autorizzazione dovranno essere presentate tra il sessantesimo e il quindicesimo giorno antecedente la data richiesta per l'esposizione. Per le istanze presentate al di fuori di tali termini il periodo di esposizione decorre dalla data di rilascio dell'autorizzazione.

18. La richiesta di autorizzazione non è prevista e risulta assolta da una dichiarazione da presentare al Comune o al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:

- a) locandine;
- b) pubblicità su autoveicoli;
- c) tutte le esposizioni pubblicitarie non rientranti nell'art. 23 del Codice della Strada (D.P.R. 285/1992)

19. La pubblicità di manifestazioni sportive effettuata con segni orizzontali reclamistici non può precedere di oltre ventiquattro ore l'inizio della manifestazione e deve essere rimossa entro le ventiquattro ore successive.

20. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'effettuazione della pubblicità su beni di proprietà del Comune deve essere rilasciato espresso e preventivo nulla osta da parte dell'Amministrazione Comunale.

21. La concessione espressa di occupazione di suolo o area pubblica è condizione per il rilascio dell'autorizzazione ad effettuare pubblicità su suolo pubblico e su ponteggi di cantiere e su cesate. L'autorizzazione pubblicitaria decade qualora la concessione stessa cessi o venga revocata.

22. All'interno degli ascensori è ammessa l'esposizione di pubblicità con superficie complessiva massima di 1 mq., con esclusione di proiezioni luminose, anche se intermittenti o in successione, ovvero a mezzo di apparecchi sonori.

23. L'autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari all'esterno del centro abitato, lungo le strade ed in vista di esse, è rilasciata dagli enti proprietari delle strade secondo le procedure di cui al regolamento di attuazione del Codice della Strada.

24. E' facoltà del Responsabile dell'Ufficio tecnico comunale convocare una Commissione Consultiva Tecnica, al fine di ottenere i pareri necessari per l'istruttoria delle richieste di autorizzazione.

Articolo 7 - Durata dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione ha durata non superiore a tre mesi o tre anni, a seconda della tipologia degli impianti, ad eccezione degli impianti la cui durata è già stabilita in specifiche convenzioni o verrà stabilita in occasione dell'approvazione dei progetti e delle convenzioni. Fanno eccezione gli impianti pubblicitari denominati teli pubblicitari su ponteggi che hanno durata limitata al tempo di autorizzazione del ponteggio e gli impianti posti su cesata di cantiere e ponteggi che hanno la durata del cantiere, nonché le insegne di esercizio.

Articolo 8 – Revoca autorizzazione

1. L'autorizzazione e l'eventuale concessione, qualora la pubblicità sia fatta su suolo pubblico o beni comunali, è revocata quando:
 - a. la permanenza dell'impianto contrasti con sopravvenute esigenze di interesse pubblico;
 - b. l'impianto pubblicitario rechi grave pregiudizio o rappresenti imminente pericolo a persone o cose;
 - c. l'impianto pubblicitario sia di impedimento alla regolare circolazione di veicoli e pedoni o all'esecuzione di lavori pubblici o di pubblico interesse;
 - d. l'autorizzazione è stata rilasciata sulla base di elementi o dichiarazioni false o inveritieri;
 - e. in caso di mancato utilizzo del mezzo pubblicitario per un periodo continuativo di tre mesi;
 - f. qualora venga accertato che lo stato di manutenzione non sia più rispondente alle esigenze di decoro e/o statica e/o sicurezza.
2. Contestualmente alla revoca, l'Amministrazione comunale, salvo il caso in cui l'impianto costituisca pericolo per la circolazione, dà comunicazione al titolare dell'autorizzazione del termine per procedere spontaneamente alla rimozione, scaduto il quale, provvederà alla rimozione d'ufficio.

Articolo 9 – Decadenza autorizzazione

1. Sono cause di decadenza dell'autorizzazione e dell'eventuale concessione:
 - a. la violazione di norme di legge, del presente Regolamento nonché delle prescrizioni impartite dal Comune in ordine all'installazione, alla manutenzione, alla sicurezza ed al decoro dell'impianto;
 - b. la mancata installazione dell'impianto pubblicitario entro i termini previsti dal presente regolamento;
 - c. la rinuncia espressa con documentazione dell'avvenuta rimozione dell'impianto;
 - d. il mancato pagamento del canone e di altre somme a qualunque titolo dovute;
 - e. La mancata presentazione della dichiarazione di conformità di cui alle disposizioni finali e transitorie o il mancato adeguamento dell'impianto.
2. Contestualmente alla decadenza l'Amministrazione comunale dà comunicazione al titolare dell'autorizzazione del termine per procedere spontaneamente alla rimozione, scaduto il quale, provvederà alla rimozione d'ufficio. Le relative spese sono addebitate al titolare.

Articolo 10 - Installazione del mezzo pubblicitario

1. L'installazione del mezzo pubblicitario di tipo triennale deve avvenire, a pena di decadenza, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data in cui è stata rilasciata l'autorizzazione.
2. E' fatto obbligo di:
 - a. fissare all'impianto apposita targhetta di identificazione riportante gli estremi dell'autorizzazione ai sensi del Regolamento di attuazione del Codice della Strada e del presente regolamento;
 - b. mantenere l'impianto pubblicitario e il dispositivo di identificazione in buono stato di manutenzione e conservazione;
 - c. effettuare tutti gli interventi necessari per il mantenimento delle condizioni di sicurezza;
 - d. provvedere alla rimozione di quanto installato ed al ripristino dello stato dei luoghi in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione, ovvero per esigenze di pubblico interesse e di utilità pubblica, a seguito di semplice richiesta da parte dal Settore Pubblicità.
3. L'installazione di impianti pubblicitari prima della presentazione dell'istanza e/o del rilascio della prescritta autorizzazione comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative e/o tributarie, il rigetto della relativa istanza sino all'avvenuta rimozione, da parte della ditta interessata, dell'impianto indebitamente installato.

4. Gli impianti della tipologia poster – quadro pittorico – cassonetto luminoso a parete devono essere installati ad un'altezza minima dal suolo di cm 220, misurata dalla cornice o dal bordo inferiore.

Articolo 11 - Manutenzione e sicurezza

1. I cartelli e gli altri impianti pubblicitari sia opachi che luminosi devono avere sagoma regolare, non generare confusione con la segnaletica stradale, avere le caratteristiche ed essere installati con le modalità prescritte dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada e di quanto stabilito dal presente regolamento.
2. I cartelli e gli altri impianti pubblicitari luminosi e non luminosi devono essere realizzati in materiale avente caratteristiche di consistenza, durevolezza, sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici e devono risultare rifiniti anche sulla parte retrostante, anche se visibile solo parzialmente alla pubblica vista.
3. Il titolare dell'autorizzazione, all'atto della rimozione, per qualsiasi causa dell'impianto, è tenuto al ripristino totale dello stato dei luoghi ed al rimborso di tutti i danni eventualmente arrecati.
4. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.
5. Le cornici, ove previste, devono essere di colore grigio RAL 7011 per le nuove autorizzazioni.
6. Il sistema d'illuminazione deve essere realizzato a luce diretta, indiretta o riflessa, in aderenza alle norme vigenti, preferibilmente non collegato alla rete elettrica, ma utilizzando sistemi di risparmio energetico.
7. Il titolare dell'autorizzazione è obbligato a sollevare o comunque tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta, che possa essere avanzata in relazione a concessioni ed autorizzazioni di pubblicità e/o di impianti pubblicitari. Altresì, senza eccezioni o limiti di sorta, è esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune anche sottoforma di ripetizioni di canone.
8. Il titolare è responsabile della sicurezza, del decoro e dello stato di manutenzione dell'impianto e dei relativi supporti, ivi compresi gli eventuali elementi connessi di arredo urbano e di illuminazione. L'Amministrazione comunale è sollevata da responsabilità civile e penale derivante dall'esposizione dei mezzi pubblicitari.

Articolo 12- Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale, qualora l'impianto pubblicitario non sia rispondente alle esigenze di decoro e /o di statica, e/o sicurezza, prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Articolo 13 - Rimozione e rinuncia

Costituisce obbligo della rimozione integrale dell'impianto e dei suoi supporti nonché di ripristino dello stato dei luoghi, oltre alla scadenza dell'autorizzazione, la:

- a. denuncia di cessazione della pubblicità, che va espressamente presentata al Responsabile dell'Ufficio tecnico comunale entro il 31 gennaio, corredata di tutti i dati identificativi del mezzo;
- b. la revoca dell'autorizzazione;
- c. la decadenza dell'autorizzazione.

2. La rinuncia ad una esposizione regolarmente autorizzata comporta:

- a. il pagamento dell'imposta e di tutti gli oneri comunque dovuti, oltre alle spese di istruttoria della domanda da quantificare con separata determinazione dirigenziale.

Il mezzo pubblicitario rimosso d'ufficio è depositato in appositi locali dell'amministrazione comunale. Su richiesta dell'interessato, da inoltrarsi entro trenta giorni dalla rimozione, il mezzo rimosso potrà essere restituito previo pagamento delle spese sostenute. In mancanza di richiesta entro tale termine e del pagamento del dovuto, il mezzo potrà essere distrutto.

Articolo 14 - Limitazioni e divieti

1. L'installazione di impianti pubblicitari è vietata:

- a. su suolo pubblico, salvo autorizzazione espressa;
- b. in posizioni che interferiscano con la panoramicità dei luoghi soggetti a vincolo, in quanto ne diminuiscono il godimento e le visuali prospettiche nonché in posizioni che interferiscano con la prospettiva degli edifici destinati al culto, ai cimiteri e su eventuali muri di cinta degli stessi;
- c. in posizioni che, ai sensi del vigente Codice della Strada e regolamento di attuazione, comportino interferenza o copertura visiva di impianti di segnaletica stradale, di numeri civici e targhe viarie, nonché sugli impianti di segnalazione;
- d. su fregi, cornici, balaustre, inferriate decorate, elementi architettonici in genere inseriti sulle pareti degli edifici anche se non vincolati ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;
- e. su facciate o pareti che contengano balconi, finestre, luci o aperture superiori a mq. 0,5. Tale limite è derogabile:
 - per gli standardi;
 - per gli impianti di trasmissione e/o proiezione di immagini quali descritti al successivo articolo 19, comma 9.
- f. su balconi, ringhiere e parapetti, fatta eccezione per i cartelli "affittasi/vendesi";
- g. su alberi o con aggancio agli stessi; in caso di copertura del verde o di intralcio allo sviluppo radicale degli alberi e comunque ad una distanza inferiore a mt. 3 (tre) da essenze arboree ed arbustive di ogni tipo;
- h. in posizioni che non consentano uno spazio utile pedonale di almeno mt. 2 (due) e a distanze inferiori a mt. 2 (due) da edifici, recinzioni fisse, muri di cinta ed altre opere a carattere permanente, al fine di garantire il transito;
- i. in corrispondenza degli incroci, lungo le curve e in tutte le posizioni vietate dal Codice della Strada, sulle barriere di sicurezza, sui salvagente e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento o comunque in modo tale da pregiudicare la sicurezza della circolazione;
- j. in posizioni che possano interferire con impianti tecnologici, servizi pubblici o di pubblica utilità;
- k. allorché possa produrre abbagliamento, attraverso sorgenti luminose e mezzi pubblicitari rifrangenti, anche ai sensi della L.R. n. 17/2000;
- l. allorché costituisca ostacolo alla circolazione di persone invalide o con ridotta capacità motoria ai sensi di quanto previsto dal Codice della Strada;

m. lungo le strade o in vista di esse qualora per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possano ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero renderne difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarre l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione;

n. a meno di 2 (due) mt. da balconi, finestre, affaccio e vedute di stabili limitrofi o adiacenti;

o. in aree a verde e aiuole di proprietà comunale, indipendentemente dalla loro destinazione urbanistica e dallo stato di conservazione, ad eccezione di cartelli di dimensioni massime cm 70x100 reclamizzanti la collaborazione alla sistemazione ed alla conservazione gratuita delle aree stesse da parte di privati.

p. sugli edifici e nei luoghi di interesse storico artistico o in prossimità di essi, ossia posti entro un'area situata ad una distanza inferiore a 50 mt. dal perimetro del bene vincolato, ove non siano previste specifiche zone di rispetto nei provvedimenti statuenti il vincolo e per gli edifici che non occultino la visione del bene sottoposto a vincolo ad altezza d'uomo, ferma restando ogni ulteriore norma più restrittiva da parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio e salvo nulla osta della stessa. Inoltre sono eccezionalmente consentite le esposizioni pubblicitarie relative a manifestazioni culturali, sociali ed istituzionali promosse dal Comune e dagli enti pubblici territoriali, che si svolgano all'interno o nelle immediate adiacenze dell'immobile vincolato;

q. nell'ambito, lungo le strade o in prossimità dei beni paesaggistici, salva autorizzazione dell'ufficio preposto alla tutela del vincolo secondo quanto stabilito all'art. 153 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;

r. a distanza inferiore a 3 (tre) mt. da ponti, sottoponti e sottopassi non ferroviari e sovrappassi, sui cavalcavia stradali e loro rampe, sui parapetti stradali ad eccezione di quelli espressamente adibiti dall'Amministrazione Comunale ad affissione pubblica.

2. Inoltre, l'installazione di targhe su palo è vietata:

a) in numero superiore a una per palo;

b) ad un'altezza dalla base inferiore a mt. 3,50 dal suolo e superiore a mt. 6;

c) su pali non compresi negli elenchi depositati presso l'ufficio tecnico com.le;

d) sugli spartitraffico aventi larghezza inferiore a mt. 1,50.

3. L'installazione di pellicolature di edifici è vietata ad un'altezza inferiore a mt. 10 da terra.

Articolo 15 - Deroche alle distanze

1. Fermi restando i divieti stabiliti dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada e succ. mod. il Comune dispone le seguenti deroghe relative alle distanze:

distanza minima da intersezione (metri)						
semaforizzata				Non semaforizzata		
Prima dell'intersezione			Dopo l'intersezione		Prima dell'intersezione	Dopo l'intersezione
a	15	Anziché da 30 a 50	10	Anziché 25	15	10
b	0		0		0	0
c	15		0		0	0
La deroga non si applica alle strade ad alto scorrimento, dove sono previsti mt 50 e mt 25 dopo l'intersezione						

**Distanza minima da segnali di pericolo
Prescrizione e indicazione (metri)**

Prima del cartello			Dopo il cartello	
a	12,5	Anziché 25	10	Anziché 25
b	0		0	
c	0		0	

Distanza minima da passaggi pedonali (metri) non su intersezione e non semaforizzati				
Prima dell'intersezione			Dopo l'intersezione	
a	12,5	Anziché 25	12,5	Anziché 25
b	12,5		12,5	
c	12,5		12,5	
			12,5	

Legenda:

a = impianti su suolo

b = impianti in appoggio o in aderenza a fabbricato o in sopraelevazione a recinzione

c = striscioni, gonfaloni, stendardi

Articolo 16 - Limitazioni e divieti per gli impianti 4x3, 6x3, 8x4, 10x5, 12x6, 18x9 12x3, 6x6, 6x9, 18x6, 12x8 definiti come poster

1. E' vietata l'installazione di più di due impianti adiacenti o contigui, i cui pannelli pubblicitari siano ciascuno di dimensioni pari a mt. 6x3, 8x4, 10x5, 12x6, 18x9 12x3, 6x6, 6x9, 18x6, 12x8.

Tale previsione è da intendersi anche per le disposizioni in "verticale" (l'una sopra l'altra).

Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal presente comma, adiacenza e contiguità sono determinati in base al senso di marcia della carreggiata per gli impianti su strada e dal basso verso l'alto per gli impianti posti in verticale.

2. Tra un impianto e l'altro di dimensioni superiori a mt. 6x3 8x4, 10x5, 12x6, 18x9 12x3, 6x6, 6x9, 18x6, 12x8 o tra coppie di tali impianti dovranno essere inderogabilmente frapposti mt. 12 di spazio in senso orizzontale.

3. Nel caso in cui l'impianto sia posto su tetto non potrà avere un'altezza superiore a mt. 8.

4. Per l'installazione di impianti da mt. 4x3, le indicazioni di cui ai precedenti commi sono da intendersi valide per un numero di 3 impianti.

5. Per quanto concerne le pareti nude e cieche, oltre alle limitazioni di cui ai commi precedenti, qualora sulle stesse venga richiesta un'autorizzazione per un impianto superiore al formato 6x3, l'autorizzazione sarà concedibile per un solo impianto.

Articolo 17 - Limitazioni e divieti per striscioni e gonfaloni

1. L'installazione di striscioni è vietata:

a. in sequenza rettilinea a distanza inferiore a mt. 25 tra uno striscione e l'altro;

b. ad un'altezza di base inferiore a mt. 5,10 dal suolo;

c. lungo le vie interessate da installazione di luminarie, festoni, luci o altri addobbi natalizi dal 6 dicembre al 6 gennaio dell'anno successivo;

d. se non risponde alle normative in termini di sicurezza.

2. L'installazione di gonfaloni è vietata:

a. su pali ove sono installate targhe pubblicitarie, cartelli di segnaletica e cavi montanti;

b. ad un'altezza di base inferiore a mt. 2,20 dal suolo e superiore a mt. 6

- c. su spartitraffico avente larghezza inferiore a 2 mt.;
- d. lungo le vie interessate da installazione di luminarie, festoni, luci o altri addobbi natalizi dal 6 dicembre al 6 gennaio dell'anno successivo.

Articolo 18 - Prescrizioni particolari per i teli pubblicitari su ponteggi

1. L'installazione dei teli pubblicitari è consentita solo su ponteggi e cesate, per il periodo strettamente necessario all'effettuazione dei lavori su immobili, monumenti e fontane, alle seguenti condizioni:

a. Nel caso di beni soggetti a vincolo o ricadenti in zone vincolate ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, qualora la pubblicità sia stata previamente autorizzata dall'autorità preposta al vincolo, il messaggio pubblicitario, costituito da un'unica immagine, non può occupare più del 50% della superficie della facciata di ponteggio interessata (nel calcolo della percentuale si deve escludere la parte sotto il paraschegge) e deve rispettare le partiture architettoniche riprodotte nel trompe l'oeil.

b. nel caso d'installazioni su beni non compresi nei luoghi individuati dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, il messaggio non potrà occupare più dell' 80% della superficie del ponteggio.

c. sugli edifici sottoposti a qualsiasi tipologia di vincolo la parte restante della superficie occupata dal ponteggio e non interessata dal messaggio pubblicitario, dovrà essere ricoperta con una raffigurazione che riproduce l'immobile sottostante attuata con la tecnica del *trompe l'oeil*). Nel caso di edifici o ambito non vincolati la superficie del ponteggio non interessata dal messaggio pubblicitario dovrà comunque essere coperta con un telo di colore chiaro, mantenuto in perfetto stato di decoro e sicurezza nonché alla possibilità di effettuare, a titolo gratuito, comunicazioni istituzionali in misura non inferiore al 10% del periodo espositivo di riferimento secondo termini e condizioni da concordare con l'Amministrazione Comunale e garantendo modalità di verifica e controllo delle esposizioni effettuate.

2. Non è consentita l'installazione di teli pubblicitari su ponteggi e cesate collocati su immobili, monumenti e fontane su cui siano stati effettuati lavori, con apposizione di pubblicità, nei tre anni antecedenti la nuova istanza.

3. Per tali tipologie di impianti, la durata dell'autorizzazione si intende limitata alla durata del cantiere.

Articolo 19 - Pubblicità varia

1. PUBBLICITÀ EFFETTUATA SUI VEICOLI

a. Sui veicoli è autorizzata l'apposizione di pubblicità non luminosa ai sensi dell'art. 57 del regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, unicamente se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso e se realizzata con sporgenze non superiori a cm 3 rispetto alla superficie del veicolo sulla quale sono applicate, fermi restando i limiti previsti dal Codice della Strada. Sulle autovetture ad uso privato è ammessa unicamente l'esposizione del marchio e della ragione sociale, dell'indirizzo e dell'oggetto dell'attività svolta dalla ditta cui appartiene il veicolo.

b. In deroga a quanto previsto dal precedente comma è autorizzabile la pubblicità non luminosa su veicoli adibiti al servizio pubblico.

c. La pubblicità non luminosa per conto terzi è autorizzata sui veicoli adibiti al trasporto di linea e non di linea ad eccezione dei taxi alle seguenti condizioni:

l. che non sia realizzata mediante messaggi variabili;

- II. che non sia esposta sulla parte anteriore del veicolo;
 - III. che sulle altre parti del veicolo sia posizionata, rispetto ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione nonché alle targhe, in modo tale da non ridurre la visibilità e la percettibilità degli stessi;
 - IV. che sia contenuta entro forme geometriche regolari;
 - V. che, se realizzata mediante pannelli aggiuntivi, gli stessi non sporgano di oltre cm. 3 (tre) rispetto alla superficie sulla quale sono applicati.
- d. La pubblicità non luminosa per conto terzi è autorizzata, limitatamente a quanto previsto e concesso dal Codice della Strada, sui veicoli adibiti al servizio taxi, se effettuata mediante scritte con caratteri alfanumerici, abbinati a marchi e simboli, ed alle seguenti ulteriori condizioni:
- I. che sia realizzata tramite l'applicazione sul lunotto posteriore del veicolo di pellicola della misura di 100 x 12 cm;
 - II. che sia realizzata tramite l'applicazione di pellicola sulle superfici del veicolo ad esclusione di quelle vetrate.
- e. La pubblicità non luminosa per conto terzi è autorizzata unicamente alle seguenti condizioni:
- I. che la pellicola utilizzata abbia caratteristiche di rifrangenza non superiori a quelle di classe I;
 - II. che la superficie della parte rifrangente non occupi più di due terzi della fiancata del veicolo e comunque non sia superiore mq. 3 (tre);
 - III. che il colore bianco sia contenuto nella misura non superiore ad 1/6 della superficie;
 - IV. che sia esposta unicamente sui fianchi del veicolo a distanza non inferiore a cm 70 dai dispositivi di segnalazione visiva;
 - V. che non sia realizzata mediante messaggi variabili.
- f. In tutti i casi, le scritte, i simboli e la combinazione dei colori non devono generare confusione con i segnali stradali e, in particolare, non devono avere forme circolari o triangolari, né disegni confondibili con i simboli segnaletici regolamentari di pericolo, obbligo, prescrizione o indicazione.
- g. All'interno dei veicoli è proibita ogni scritta o insegna luminosa pubblicitaria che sia visibile, direttamente o indirettamente, dal conducente o che comunque possa determinare abbagliamento o motivo di confusione con i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli stessi.
- h. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai veicoli al seguito delle competizioni sportive autorizzate ai sensi del Codice della Strada.
- i. È vietata la pubblicità effettuata mediante la sosta dei veicoli di cui al Regolamento di attuazione del Codice della Strada. Su detti veicoli in sosta la pubblicità dovrà essere rimossa ovvero coperta in modo tale che sia privata di efficacia.

2. PUBBLICITÀ FONICA

a. La pubblicità fonica è ammessa esclusivamente nelle aree esterne al centro abitato dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30.

In tutti i casi, la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e dai Regolamenti comunali.

3. VOLANTINAGGIO E PUBBLICITÀ COMMERCIALE

a. Il volantinaggio è consentito su tutto il territorio urbano solo nelle forme che prevedono la consegna diretta del volantino nelle mani del destinatario.

b. All'interno di locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi, e nei locali di pubblico spettacolo, è consentita la presenza di materiale pubblicitario cartaceo o simile o con mezzi

audiovisivi per pubblicità per conto terzi. Detto materiale può essere contenuto anche in appositi contenitori e dovrà avere dimensioni inferiori a cm.² 300.

c. E' vietata la distribuzione di adesivi.

4. PUBBLICITÀ EFFETTUATA DA AEROMOBILI

La pubblicità effettuata attraverso l'utilizzo di aeromobile potrà essere autorizzata per l'esclusivo sorvolo del territorio urbano.

5. PUBBLICITA' SU STRADA.

Tale tipologia di pubblicità, consentita nelle sole "aree pedonali", deve essere:

- a. certificata antisdrucchiolo;
- b. idonea a non ingenerare confusione con la segnaletica stradale;
- c. idonea a non danneggiare la pavimentazione sottostante;
- d. mantenuta perfettamente pulita e ordinata a cura del soggetto interessato, pena l'immediata ed insindacabile rimozione da parte degli Uffici comunali competenti.

6. PUBBLICITA' EFFETTUATA SU VETRINE

E' consentita l'apposizione di messaggi a contenuto pubblicitario sulle vetrine di negozi a condizione che gli stessi siano inerenti l'attività economica esercitata all'interno di tali locali o che riguardano la promozione di vendite in periodi speciali, cartelli/stendardi di affittasi/vendesì compresi.

7. PUBBLICITA' ALL'INTERNO DELLE STAZIONI DI SERVIZIO CARBURANTE

E' consentita l'installazione di impianti pubblicitari o insegne di esercizio, all'interno delle stazioni di servizio di carburante, a condizione che gli stessi non siano collocati in corrispondenza degli accessi agli stessi.

La superficie complessiva di tali impianti non deve superare il 20% dell'area occupata dalla stazione di servizio.

8. PUBBLICITA' ALL'INTERNO DELLE AREE DI PARCHEGGIO

a. E' consentita l'installazione di impianti pubblicitari all'interno delle aree di parcheggio a condizione che gli stessi non siano collocati:

I lungo il fronte stradale, salvo quelli di misura non superiore a cm. 100x140;

II lungo le corsie di accelerazione e decelerazione;

III in corrispondenza degli accessi.

b. La superficie di tali impianti non deve superare il 3% dell'area occupata dal parcheggio.

c. Inoltre è consentito, in eccedenza alla superficie pubblicitaria compresa nella misura percentuale precedente, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizio per l'utilizzo dello stesso entro il limite del 2% in relazione al servizio prestato.

9. IMPIANTI DI TRASMISSIONE E/O RIPRODUZIONE DI IMMAGINI

Monitor, schermi, video-wall ed altri impianti innovativi e tecnologicamente avanzati, ancor più se digitali, la cui trasmissione e/o riproduzione di immagini a messaggio variabile è governata "da remoto" mediante strumentazioni informatiche, possono essere autorizzati, in deroga ai limiti di cui all'articolo 14, comma 1, lettera "e" del presente Regolamento, a condizione che:

- siano posizionati nel rispetto dei limiti, di cui alla lettera "d" dell'art. 14 comma 1 riguardanti fregi, decorazioni e partiture architettoniche;
- non occludano le eventuali aperture presenti;

- trasmettano, a titolo gratuito, comunicazioni istituzionali in misura non inferiore al 10% del periodo espositivo di riferimento secondo termini e condizioni da concordare con l'Amministrazione Comunale e garantendo modalità di verifica e controllo delle trasmissioni e/o riproduzioni immagini variabili effettuate;
- venga acquisito parere della Polizia Locale qualora interferiscano, ai sensi del Codice della Strada, con la sicurezza e la circolazione stradale;
- se di superficie complessiva superiore a mq/lato 4 vengano spenti entro le h. 22,00 e riaccesi non prima delle h. 8,00 del giorno successivo, se in regime di orario solare, ed entro le h. 23,00 e riaccesi non prima delle h. 7,00 del giorno successivo, se in regime di orario legale e, comunque, previa acquisizione di idoneo progetto illuminotecnico redatto da professionista iscritto in apposito albo e in conformità con le norme vigenti a tutela dell'inquinamento luminoso, e che venga acquisito parere di idoneità statica dell'impianto e corretto montaggio delle strutture da parte di un tecnico abilitato.

E' fatto in ogni caso divieto di collegamenti a canali televisivi nazionali o internazionali, pubblici o privati per la trasmissione in diretta o differita dei programmi degli stessi.

Articolo 20- Tipologie e formati di insegne di esercizio, targhe professionali e altri assimilabili

1. Si definiscono insegne di esercizio i manufatti di proprietà privata (opachi, luminosi o illuminati da faretti), installati nella sede dell'attività a cui si riferiscono o nelle pertinenze accessorie alla stessa, recanti scritte e completati eventualmente da simboli, marchi e denominazione della Ditta e della Azienda rappresentata.

2. Le insegne di esercizio si distinguono, secondo la loro collocazione, in:

- a. insegna frontale del tipo monofacciale;
- b. insegna su tetto, o su pensilina o sulle facciate di edifici destinati ad attività cui si riferiscono;
- c. insegna collocata su supporto proprio;
- d. insegna a bandiera.

Sono equiparate alle insegne di esercizio, le iscrizioni che identificano l'attività o l'esercizio cui si riferiscono.

3. Rientrano nel novero delle insegne di esercizio anche:

- a. avvisi al pubblico superiori al metro quadro quando sono installati nella sede dell'attività;
- b. targa professionale: manufatti rigidi, opachi, monofacciali, di superficie non superiore ai 100 cm² installati all'ingresso della sede dell'attività alla quale si riferisce;
- c. stendardo (se utilizzato come insegna di esercizio): manufatti bifacciali opachi, bidimensionali, realizzati in stoffe e privo di rigidezza;
- d. vetrofanie: manufatto in pellicola adesiva da apporre su vetrina;
- e. pubblicità effettuata con veicoli (in conto proprio): manufatti monofacciali non luminosi installati su autovetture ad uso privato ed a titolo non oneroso, utilizzate per il trasporto di persone o cose dell'attività cui si riferiscono;
- f. monitor, schermi, video-wall ed altri impianti innovativi e tecnologicamente avanzati, ancor più se digitali, la cui trasmissione e/o riproduzione di immagini a messaggio variabile è governata "da remoto" mediante strumentazioni informatiche, consentiti nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al precedente art. 19 comma 9.

4. È consentito presentare unica SCIA per l'installazione di insegne di esercizio di edifici distinti purché comunicanti, qualora si riferiscano ad un'unica attività economica.

In caso contrario occorre presentare SCIA distinte per ognuno degli edifici indicati.

5. L'autorizzazione delle insegne di esercizio, delle targhe professionali e degli altri mezzi assimilabili, nonché dei manifesti affissi all'interno di esercizi pubblici ed esercizi commerciali, è sostituita da SCIA dell'interessato, corredata dalla attestazione di avere correttamente rispettato le prescrizioni e i divieti previsti, anche in relazione alle modalità di installazione.

L'installazione oggetto di SCIA è altresì corredata dell'attestazione del pagamento dell'imposta, se dovuta.

L'accertata carenza delle condizioni, modalità e presupposti per l'installazione, comporta la rimozione dell'impianto e l'applicazione delle sanzioni vigenti.

Articolo 21 - Modalità di installazione delle insegne di esercizio, limitazioni e divieti

1. Salvo ulteriori prescrizioni della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il paesaggio, l'installazione delle insegne di esercizio (cassonetti, pannelli, lettere singole scatolate, ecc.) del tipo monofacciale, con sporgenza massima di cm 20 dal filo facciata, e, nel caso di coperture con funzioni "paravista", a "mantovana" o a "cappottina" (a condizione che non vengano occultati infissi decorati o inferriate di pregio e che siano installate in armonia prospettica-dimensionale con le partizioni architettoniche dell'edificio), di colore chiaro, anche recanti messaggi pubblicitari a condizione che restino contenute all'interno della luce della vetrina, è ammessa in allineamento con altre eventualmente esistenti sullo stesso edificio:

a. nell'apposita fascia portinsegna;

b. negli spazi all'uopo riservati (diversi dalla fascia portinsegna) e già previsti in sede di progettazione delle opere e approvate dall'amministrazione degli stabili;

c. nello spazio sopralluce, a condizione che non vengano compromessi i valori aeroilluminanti, certificati con documentazione rilasciata da tecnico abilitato;

d. nel rispetto dello stile e del decoro dello stabile;

e. sul tetto dell'edificio nel quale ha sede l'attività pubblicizzata, purché riportanti esclusivamente la denominazione sociale e marchio dell'attività stessa, in modo tale che non alterino la sagoma complessiva degli edifici;

f. all'interno della vetrina;

g. sui vani finestra:

- con pannelli monofacciali opachi o luminosi a condizione che non vengano compromessi i valori aeroilluminanti;
- con dicitura a neon filiforme a condizione che vengano protette con schermatura trasparente;
- con decorazione a pellicola adesiva (vetrofanìa)

h. su vetrina;

i. non sono consentiti cassonetti monofacciali da collocare all'interno degli androni d'ingresso dei palazzi.

2. L'installazione delle insegne di esercizio del tipo bifacciale c.d. "a bandiera" è ammessa unicamente se realizzata a lettere singole scatolate o a cassonetti singoli o al neon filiforme su facciata nel rispetto di un'altezza minima da terra di cm. 400, con sporgenza non superiore di cm. 120 dal filo di facciata, compresi i supporti di sostegno. Lo sviluppo verticale delle insegne non dovrà superare l'altezza di due piani.

Fatte salve le esigenze di sicurezza della circolazione stradale, avvalendosi della facoltà di deroga prevista dal Regolamento di attuazione del Codice della Strada (*Comma 4 dell'art. 51*), dovranno essere rispettate le seguenti distanze minime:

- a. 15 mt. prima delle intersezioni stradali, degli impianti semaforici e dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
 - b. 10 mt. dopo le intersezioni s stradali, gli impianti semaforici e i segnali stradali di pericolo e di prescrizione.
3. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Le insegne di esercizio non devono in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento. Fanno eccezione alle sopra menzionate distanze le insegne di esercizio relative a farmacie, rivendite di tabacchi, posti telefonici, banchi lotto o altri servizi pubblici, la cui esposizione è obbligatoria per legge nonché quelle relative ad attività esercitate in edifici dotati di portici e/o gallerie di uso pubblico. In quest'ultimo caso devono rispondere a caratteristiche di unitarietà per l'intero ambito di collocazione (all'interno della galleria o portico) ed avere altezza minima di montaggio di cm. 250.
4. Le insegne su pali sono unicamente ammesse su aree e supporti privati ad un'altezza da terra non superiore a mt. 10 e dovranno mantenere una distanza non inferiore a mt. 0,5 dal ciglio del marciapiede o dal bordo esterno della banchina.
5. L'installazione delle insegne di esercizio deve avvenire entro 90 (novanta) giorni dalla SCIA di cui all'articolo 20, comma 5.
6. Ai titolari di insegne regolarmente autorizzate e temporaneamente coperte da ponteggi di cantiere, a condizione che il proprietario del ponteggio rilasci proprio benestare, è autorizzata l'installazione di uno standardo sul paraschegge.
7. E' vietato, a pena di revoca dell'autorizzazione, utilizzare le insegne di esercizio per promuovere loghi, marchi o prodotti di altri soggetti diversi da quello autorizzato.

Articolo 22 - Modalità di installazione delle targhe professionali

1. L'installazione di targhe professionali, è ammessa, previa SCIA al Settore competente e autocertificazione del richiedente attestante la regolare iscrizione dell'Ordine o Collegio:
 - a. su facciata, purché contenuta nella bugna, se esistente;
 - b. in apposito porta targhe se esistente;
 - c. all'interno della porta a vetri dell'ingresso;
 - d. su cancellata, nei casi di mancanza di altra posizione idonea.
2. Le targhe professionali devono essere realizzate in ottone, acciaio, cristallo, pietra o comunque altro materiale pregiato consono al rivestimento dell'edificio.
3. L'installazione delle targhe professionali deve avvenire entro 90 (novanta) giorni dalla SCIA di cui al comma 1.

Articolo 23- Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

Articolo 24– Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1 Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva o in assenza della dichiarazione di cui al precedente art. 6 comma 18 ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune, nonché le affissioni non eseguite dal Comune o dal soggetto gestore del servizio.

2 Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, di cui al successivo art. 33, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006.

3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

4. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il canone e le conseguenti penalità, continui a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

Articolo 25– Presupposto del canone

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.

2.Fermo restando il disposto del comma 818, dell'articolo 1 della Legge 160/2019, il canone per l'autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, avvenga mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile delle province per cui le stesse abbiano istituito il canone di cui alla lettera a) del comma 819 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

3. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi pubblicitari, anche abusivi, diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato nonché i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

Articolo 26- Soggetto passivo

1.È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza o dispone del mezzo per diffondere il messaggio.

2.È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 27- Modalità di applicazione del canone

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi similari riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
9. le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione, superiori a 90 giorni, sono considerate annuali.
10. le diffusioni di messaggi pubblicitari di cui al successivo art. 30 comma 1, per le quali è stata comunicata una durata superiore a 90 giorni, sono considerate annuali.
11. Per la pubblicità temporanea o giornaliera effettuata con locandine, striscioni, gonfaloni, cartelli e simili, la durata minima di esposizione è stabilita in giorni 15.

Articolo 28-Canone insegne di esercizio

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi similari a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, ad eccezione dell'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono.

Articolo 29- Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
 - c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull'arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno. I coefficienti moltiplicatori sono indicati nell'allegato 1 del presente regolamento. In sede di prima applicazione le tariffe sono applicate come indicato nell'allegato 1.
4. Per la diffusione pubblicitaria effettuata sia in forma opaca che luminosa, il relativo canone è dovuto, in relazione alla categoria di appartenenza, alla tipologia di esposizione, applicando il coefficiente moltiplicatore di cui all'allegato 1 in relazione ai seguenti criteri:
 - a) Diffusione pubblicitaria con superficie fino ad 1 mq.;
 - b) Diffusione pubblicitaria con superficie tra 1 mq e 5,5 mq.
 - c) Diffusione pubblicitaria con superficie tra 5.5 mq. e 8,5 mq.;
 - d) Diffusione pubblicitaria con superficie superiore a 8,5 mq.
5. Per l'esposizione pubblicitaria effettuata in forma luminosa o illuminata il canone, come determinato dal precedente comma 5, è dovuto in relazione alla tipologia di esposizione e maggiorato del:
 - a) 100% per le esposizioni pubblicitarie inferiori a 5,5 mq.;
 - b) 66,28% per le esposizioni pubblicitarie tra 5,5 mq. e 8,5 mq.;
 - c) 50% per le esposizioni pubblicitarie superiori a 8 mq.

Articolo 30- Dichiarazione

1. Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune o al Concessionario che gestisce il canone apposita dichiarazione anche cumulativa nella quale

devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.

2. La dichiarazione deve essere presentata direttamente all'Ufficio Tecnico comunale, il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta elettronica certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta al Comune o al Concessionario che gestisce il canone prima dell'inizio della pubblicità.
3. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
4. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Articolo 31- Pagamento del canone

1. Il pagamento deve essere effettuato, direttamente all'ente, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del D.L.n. 193/2016, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 225/2016 e ss.mm.ii.
2. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione; per le diffusioni di messaggi pubblicitari permanenti, aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno. Per il canone annuale, qualora sia di importo superiore ad € 1.500,00, può essere corrisposta in quattro rate trimestrali aventi scadenza il 31 gennaio, il 31 marzo, il 30 giugno ed il 30 settembre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
3. Per il solo anno 2021 il canone di cui al comma 2 andrà effettuato entro il 31/05/2021 e l'eventuale rateizzazione per importi superiori ad € 1.500,00 avranno le seguenti scadenze 31/05/21, 31/07/21, 30/09/21 e 30/11/21;
4. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendone le condizioni, in rate trimestrali anticipate.
5. Il canone non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a 5 euro.
6. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
7. Il versamento del canone è effettuato secondo quanto stabilito dall'articolo 2-bis del D.L. 22 ottobre 2016 n° 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016 n° 255 e ss.mm.ii..
8. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 32– Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale di cui al presente regolamento. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
3. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.
4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura del saggio legale.

Articolo 33- Accertamento

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi determinati con saggio legale.
2. Il tardivo versamento, sia della somma totale che parziale, è disciplinato dal vigente Regolamento generale sulle entrate del Comune di Brembio.
3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari, oltre al canone dovuto, si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento (*art. 1, comma 821, lett. g), della legge n. 160 del 2020*);
4. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
5. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
6. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
7. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
8. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel vigente Regolamento generale sulle entrate del Comune.

Articolo 34- Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato fino a tre metri quadrati di superficie, è stabilito nell'allegato 2 al presente Regolamento. Le superfici eccedenti i tre metri quadrati sono assoggettata al canone in base ai criteri previsti dal presente Regolamento. La pubblicità è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
3. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela, poiché gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari "mobili", non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, ovvero nel caso in cui la sosta si protragga per un periodo superiore a due ore, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, oppure tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi e il canone è calcolato in base ai metri quadrati di esposizione.
4. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Articolo 35- Mezzi pubblicitari vari

1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone nella misura prevista nell'allegato 2 del presente Regolamento.
2. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone nella misura prevista nell'allegato 2 del presente Regolamento.
3. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, nella misura prevista nell'allegato 2 del presente Regolamento.
4. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, un canone nella misura prevista nell'allegato 2 del presente Regolamento.

Articolo 36- Riduzioni

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Articolo 37- Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
- i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- j) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;

- k) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.
- l) Le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 38- Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. La superficie da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica è pari al 30% della superficie disponibile. La superficie degli impianti da destinare alle affissioni di natura commerciale è pari al 70% della superficie disponibile.

Articolo 39- Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Brembio costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.
2. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione di manifesti per comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e comunque prive di rilevanza economica.
3. Il servizio gestisce altresì le affissioni con contenuto commerciale ovvero contenenti messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Articolo 40- Modalità delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.
2. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del Comune o del gestore. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.
3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il gestore del servizio mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

5. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
6. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro novanta giorni.
7. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
8. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
9. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone per ciascuna commissione, con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione.
10. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.

Articolo 41- Canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni.
2. La tariffa applicabile all'affissione di manifesti, per tutte le zone del territorio comunale, è quella prevista dell'allegato 1 del presente regolamento.
3. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70X100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione è pari a 10 giorni.
4. Il canone per l'affissione è maggiorato nei seguenti casi:
 - a) Del 50% per richieste di affissione di manifesti da 13 a 50 fogli;
 - b) Del 100% per richieste di affissioni di manifesti fino a 12 fogli;

Articolo 42 – Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
3. Le affissioni abusive si presumono effettuate dal quinto giorno antecedente il verbale di accertamento.
4. Alle affissioni abusive si applicano le indennità e maggiorazioni previste dall'articolo 33 del presente Regolamento.

5. Per la deaffissione o la copertura dei manifesti abusivi, il costo per la rimozione o copertura di ciascun manifesto di formato 70 x100 è stabilito in € 5,00 (cinque/00) per ogni manifesto deaffisso o coperto.

Articolo 43- Riduzione del canone

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari;
2. I manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione a condizione che non riportino la indicazione di pubblicità, logotipi o sponsor a carattere commerciale e che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale con il limite massimo di 300 centimetri quadrati.

Articolo 44- Esenzione dal canone

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Brembio e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso.
 - b) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 45- Pagamento del canone

1. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta de servizio, direttamente all'ente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del D.L.n. 193/2016, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 225/2016 e ss.mm.ii.

Articolo 46- Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo II.

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 47– Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile e passi carrai, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.
2. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Articolo 48- Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente CAPO a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 49- Tipologie di occupazioni

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) sono annuali o permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno e non superiore ad anni 9, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono giornaliere o temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno.
2. Le occupazioni con ponteggi, steccati e simili nell'ambito dell'attività edilizia, sono da considerare temporanee anche se il periodo di occupazione è superiore a 365 giorni.
3. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.

Articolo 50- Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.

2. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'Ufficio Tecnico o, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, di cui al successivo art. 70, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibile le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 51- Domanda di occupazione

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione.
2. La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata 30 giorni prima dell'inizio della medesima.
3. La domanda di autorizzazione per occupazioni temporanee deve essere inoltrata 10 giorni prima dell'inizio della medesima.
4. L'amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dal comma 2 e 3, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.
5. La domanda di concessione o autorizzazione, redatta su carta legale, deve contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso, il numero di telefono, l'eventuale indirizzo PEC se posseduto o indirizzo e-mail;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA, il numero di telefono, l'eventuale indirizzo PEC se posseduto o indirizzo e-mail;
 - c) l'ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare;
 - d) la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari;
 - e) la durata dell'occupazione (data inizio occupazione e data fine occupazione) espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;
 - f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.
6. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.

7. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.

Articolo 52- Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

Sono di competenza dell'Ufficio tecnico comunale il rilascio degli atti di autorizzazione. Sono, altresì, di competenza dell'Ufficio tecnico comunale il rilascio degli atti di concessione.

Articolo 53- Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:
 - a) munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;
 - b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
 - c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza ed al controllo l'atto che legittima l'occupazione;
 - d) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
 - e) versamento del canone alle scadenze previste.
2. Nel caso di cessione d'azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di subingresso.

Articolo 54- Durata dell'occupazione

1. Le concessioni sono rilasciate di norma per la durata massima di anni 9, salvo quanto disposto da specifiche normative o altri regolamenti comunali, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.

Articolo 55- Titorialità della concessione o autorizzazione

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la subconcessione, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 53, comma 2.
2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.

Articolo 56- Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:

- a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
 - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
 - c) la violazione alla norma di cui all'articolo 53, comma 1, lettera d), relativa al divieto di subconcessione.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
 3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
 - c) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.

Articolo 57- Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione

1. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.

Articolo 58- Rinnovo della concessione o autorizzazione

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno venti giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, due giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.

Articolo 59- Criteri per la determinazione del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.

6. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ed indicati nell'**allegato 1** del presente regolamento; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine i coefficienti si intendono prorogati di anno in anno. In sede di prima applicazione le tariffe sono applicate come indicato nell'allegato 1.
- 3.

Articolo 60- Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in due categorie:

1^ categoria: tutte le aree non comprese nella 2^ categoria

2^ categoria: tutte le aree delle cascine del territorio comunale la Località Garibaldino

2. Alle strade appartenenti alla 1^ categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2^ categoria è ridotta in misura del 50 per cento rispetto alla 1^ categoria.

Articolo 61- Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, applicate al giorno.

Articolo 62- Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.
3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.
4. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard di cui al comma 826 dell'art. 1 della Legge 160/2019 è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard, di cui al comma 826 dell'art. 1 della Legge 160/2019, è applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
5. Le occupazioni di suolo pubblico realizzate con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie esterna assoggettabile al pagamento del canone, è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione.

6. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al mezzo metro quadrato o lineare.
7. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo dell'occupazione.
8. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
9. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfettaria di euro 1,50. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto al Comune non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.

Articolo 63- Passi carrabili

Esenzione dei passi carrabili.

Articolo 64- Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione

1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente ufficio comunale.
2. Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 259 del 2003 e può avere per oggetto:
 - a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
 - b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni;
3. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:
 - a) durata minima 6 anni;
 - b) in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata;
4. Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni. Il relativo canone viene quantificato aumentando del 1000 per cento il canone

giornaliero, senza applicazione di eventuali riduzioni o agevolazioni previste dal presente regolamento per le occupazioni temporanee.

5. Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute.

Articolo 65- Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 66- Agevolazioni

1. Le tariffe del canone sono ridotte:
 - a) per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo, le tariffe ordinarie sono ridotte del 65%;
 - b) per le occupazioni permanenti con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente al suolo pubblico la tariffa è ridotta del 70%;
 - c) E' disposta la riduzione del canone del 90% per la parte di occupazione eccedente i mille metri quadrati sia per le occupazioni permanenti che temporanee;
 - d) In caso di occupazione giornaliera di durata inferiore a 12 ore la tariffa è ridotta del 50%;
 - e) In caso di occupazione di durata non inferiore a 15 giorni la tariffa è ridotta del 50%;
 - f) Per le occupazioni poste in essere da venditori ambulanti, pubblici esercizi (diverse dalle occupazioni indicate alla lettera e)) e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto le tariffe sono ridotte del 50%.
 - g) Per le occupazioni temporanee e/o ricorrenti poste in essere da pubblici esercizi (bar, ristoranti, negozi) con tavolini, piante, fioriere, ombrelloni ecc. le tariffe sono ridotte dell' 85%.
 - h) Per le occupazioni temporanee realizzate da commercianti su area pubblica non titolari di posto fisso (spuntisti mercato), la tariffa è determinata forfettariamente, per ciascun giorno di effettiva presenza.
 - i) Per le occupazioni temporanee realizzate da commercianti, hobbisti, espositori, spuntisti del commercio ambulante su area pubblica, durante le la fiera di San Giuseppe e la Sagra Patronale di settembre, non patrocinati dall'Amministrazione Comunale, la tariffa è determinata forfettariamente, per ciascun giorno di effettiva presenza.
 - j) Le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti, roulottes, carri attrezzi dello spettacolo viaggiante e dei circhi equensi, godono di una riduzione della tariffa dell'80%. Inoltre per tali utenze le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq., del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq..
 - k) Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia le tariffe sono ridotte del 50%;
 - l) Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ordinaria ridotta del 80%;
2. Le riduzioni sono cumulabili tra loro, ad eccezione delle delle tipologie di occupazione indicate al comma 1 lettere a), b), g), h), i), j), k).

3. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

Articolo 67- Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali;
- f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
- h) le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità. L'esenzione opera limitatamente ai primi tre anni dalla data di accantieramento;
- i) Le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie effettuate nel corso di una manifestazione di carattere ricreativo, culturale, sportivo volte alla promozione del territorio, patrocinate dall'Amministrazione Comunale sempre che, nell'atto che sancisce il patrocinio, sia espressamente indicata l'esenzione dal pagamento del canone;
- j) Le occupazioni con passi carrabili o pedonali;
- k) vasche biologiche;
- l) Le occupazioni temporanee con tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico o privato gravato da servitù di pubblico passaggio;
- m) le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie sovrastanti il suolo comunale realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente.
- n) Le occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze purché siano posti in contenitori facilmente movibili;
- o) le occupazioni realizzate con vasi, fioriere a scopo ornamentale o rastrelliere o altre attrezzature per il deposito di biciclette al servizio del cittadino che non presentino pubblicità;

- p) Le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie effettuate per la raccolta fondi da devolvere esclusivamente e totalmente per fini di utilità sociale, in tal caso il soggetto occupante dovrà produrre apposita documentazione attestante la devoluzione;
- q) le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune;
- r) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- s) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile;
- t) Le occupazioni effettuate da Ditte appaltatrici per l'esecuzione di interventi a favore del Comune;
- u) Le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché i veicoli a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad essi assegnati;
- v) Le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli. Sono fatti salvi i casi di istituzione di parcheggi e zone per cui la sosta è soggetta a pagamento;
- w) Le occupazioni occasionali determinate dalla sosta di veicoli per il tempo strettamente necessario al carico e scarico di merci, quando non è presente nelle immediate vicinanze uno stallo riservato alle operazioni in esame;
- x) Le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi.
- y) Le occupazioni esercitate da coloro i quali promuovono manifestazioni o iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati nel periodo elettorale.
- z) Le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie poste in essere dagli esercenti il commercio ambulante itinerante che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo di vendita purché la durata di tali sosta non ecceda i 30 minuti e venga svolta nel rispetto di quanto disposto dalla normativa che disciplina lo svolgimento del Commercio su Aree Pubbliche;
- aa) In caso di occupazioni per le quali viene autonomamente corrisposto un canone concordato in sede di convenzione con i concessionari e stipulato per le singole fattispecie (es. parcheggi privati, impianti pubblicitari ecc) a seguito gara o trattativa con i soggetti interessati, non viene applicato il canone di cui al presente regolamento.
- bb) Le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori al mezzo metro quadrato o lineare;

Articolo 68- Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito al momento del rilascio o consegna della concessione e, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno.

4. Il versamento del canone deve essere effettuato, direttamente all'ente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del D.L.n. 193/2016, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 225/2016 e ss.mm.ii.
5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 gennaio, 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 1.500,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
6. Per il solo anno 2021 il canone di cui al comma 1 andrà effettuato entro il 31/05/2021 e l'eventuale rateizzazione per importi superiori ad € 1.500,00 avranno le seguenti scadenze 31/05/21, 31/07/21, 30/09/21 e 30/11/21;
7. Il canone non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a 5 euro. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
8. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 69- Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio o consegna dell'autorizzazione, contenente la quantificazione del canone stesso.
2. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate qualora l'importo del canone sia superiore ad € 1.500,00.
3. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
4. Il versamento del canone deve essere effettuato, direttamente all'ente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del D.L.n. 193/2016, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 225/2016 e ss.mm.ii.
5. Il canone non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a 5 euro. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni temporanee possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 70- Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019 e sulla base del vigente Regolamento generale sulle entrate del Comune.

2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 71- Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi nella misura del saggio legale

Articolo 72- Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali.
2. Il tardivo versamento, sia della somma totale che parziale, è disciplinato dal vigente Regolamento generale sulle entrate del Comune di Brembio.
3. Per le occupazioni abusive, oltre al canone dovuto, si applica un'indennità pari al canone stesso maggiorato del 50 per cento.
4. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
5. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
6. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 70 del presente Regolamento.
7. Le indennità e maggiorazioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
8. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel vigente Regolamento generale sulle Entrate del Comune.

Articolo 73- Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 10,00.

CAPO V – CANONE MERCATALE

Articolo 74– Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate ed in particolare:

- le modalità di rilascio di autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche su posteggi dati in concessione (ex tipo "A" di cui al D.Lgs. 114/98) a soggetti che intendono operare su posteggi siti in questo Comune e le modalità di rilascio di autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante (ex tipo "B" di cui al D.Lgs. 114/98) a soggetti che intendono avviare l'attività in questo Comune (residenti, avente sede legale);
- le modalità di svolgimento dell'attività itinerante sul territorio comunale;
- le modalità di assegnazione in concessione dei posteggi ai soggetti che intendono operare in questo Comune e relative modalità di svolgimento.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, oltre a fare rimando alle norme statali e regionali vigenti in materia di commercio su aree pubbliche, è fatto obbligo di osservare le disposizioni di tutti gli altri piani e regolamenti comunali vigenti salvo diversa specifica debitamente espressa.

3. **Le competenze in materia di commercio su aree pubbliche**, come disposto dal D.P.R. 160/10 e s.m.i., sono attribuite all' Ufficio Tecnico e relativo Responsabile. Il Comando di Polizia Locale darà il proprio contributo per le attività di seguito elencate:

- Vigilanza sullo svolgimento dell'attività;
- Effettuazione della spunta;
- Assegnazione giornaliera dei posteggi liberi;
- Redazione dei verbali di violazione per le infrazioni accertate in luogo;
- Emanazione delle conseguenti sanzioni.

Articolo 75 - Definizioni

Agli effetti del presente regolamento s'intendono:

1. per commercio su aree pubbliche: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;

2. per aree pubbliche: le strade, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso pubblico;

3. per mercato: l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno, e destinata all'esercizio dell'attività per uno, più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi sulle aree a ciò destinate, da parte di operatori autorizzati ad esercitare l'attività di commercio su aree pubbliche;

4. per posteggio: la parte di area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale su aree pubbliche;

5. per fiera: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree, pubbliche o private, delle quali il Comune ha la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;

6. per presenze in un mercato o in una fiera: il numero delle volte in cui un operatore si è presentato nel mercato o nella fiera, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale;

7. per presenze effettive in un mercato o in una fiera: il numero delle volte in cui un operatore ha effettivamente esercitato l'attività in un mercato o in una fiera;

8. per autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche: l'atto, rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori che operano con posteggio, e dal Comune di residenza o di sede legale per gli operatori itineranti, che abilita all'esercizio del commercio su aree pubbliche;

9. per mercato straordinario: l'effettuazione di un mercato in giorni diversi da quelli previsti in calendario, con gli stessi operatori concessionari di posteggio nel mercato del quale viene programmata l'edizione aggiuntiva o straordinaria;

10. per migliona: la possibilità, per un operatore con concessione di posteggio, in un mercato, di scegliere un altro posteggio purché non assegnato;

11. per scambio: la possibilità, fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio;

12. per settore merceologico: l'esercizio dell'attività commerciale con riferimento ai settori alimentare e non alimentare;

13. per tipologia merceologica: il genere di merce venduta prevalentemente;

14. per spunta: operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede all'assegnazione, per quella giornata, nei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;

15. per imprenditori agricoli: coloro che esercitano l'attività di cui all'art. 2135 del Codice Civile e di cui al Decreto legislativo n. 228/2001;

16. per legge regionale: la Legge della Regione Lombardia n. 6 del 02 febbraio 2010 e s.m.i.;

17. per Registro Imprese: il registro delle imprese di cui alla legge n. 580/1993;

18. per Ordinanza del Ministro della Sanità: l'Ordinanza in data 7 aprile 2002;

19. per S.U.A.P.: lo Sportello Unico Attività Produttive.

Ogni volta che nel testo viene fatto rimando ad un articolo senza ulteriori specifiche, si intende riferirsi ad un articolo del presente regolamento.

Ogni volta che si fa riferimento ad un comma senza ulteriori specificazioni, il riferimento si intende al comma dello stesso articolo.

Articolo 76 - Commissione Comunale Consultiva

Si opta per la non istituzione della Commissione Comunale Consultiva, ai sensi dell'art. 19, comma 2, della L.R. n. 6/2010 e s.m.i..

Saranno comunque richiesti i pareri alle rappresentanze delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale in merito alle sotto elencate materie:

A) definizione dei criteri generali per la determinazione di nuove aree da destinare all'esercizio del commercio su aree pubbliche;

B) istituzione, soppressione, spostamento, ristrutturazione del mercato e delle fiere;

C) regolamenti comunali aventi ad oggetto il commercio su aree pubbliche;

D) spostamento delle date di effettuazione dei mercati settimanali;

E) variazione del numero di posteggi del mercato compreso il loro ridimensionamento.

Articolo 77 - Modalità di svolgimento dell'attività

Ai sensi dell'Art. 21 della L.R. 6/10 s.m.i. il commercio su aree pubbliche può essere svolto:

- a) su posteggi dati in concessione:
 - a 1) nell'ambito di mercati;
 - a 2) fuori dai mercati, su posteggi singoli;
- b) su qualsiasi area pubblica, purché in forma itinerante.

Articolo 78 - Pubblicità dei prezzi

I prezzi dei prodotti posti in vendita devono essere indicati in maniera chiaramente visibile al pubblico mediante apposito cartello (che può essere unico nel caso di prodotti identici dello stesso valore esposti insieme). Qualora il prezzo sia chiaramente indicato sul prodotto con caratteri ben leggibili, non si richiede l'apposizione del cartellino dei prezzi, sempreché il prodotto sia esposto in maniera tale da consentire l'agevole lettura del prezzo da parte del consumatore. Vanno comunque rispettate le stesse disposizioni sulla prezzatura delle merci previste per il commercio fisso ai sensi dell'Art. 14 del D. Lgs. 114/98. Le norme sull'indicazione dei prezzi per unità di misura di cui al D.Lgs. 84/2000 si applicano anche per il commercio su aree pubbliche.

Articolo 79 - Norme Igienico-Sanitarie

Gli operatori presenti sul mercato debbono osservare, nell'esercizio della loro attività, le norme previste dalla normativa sanitaria in materia di vendita al pubblico di sostanze alimentari e bevande. Il commercio di sostanze alimentari, ove non espressamente vietato dalle norme vigenti, deve essere effettuato con attrezzature e mezzi idonei ad assicurare la conservazione igienica delle sostanze. Le norme particolari concernenti il commercio di tali sostanze sono indicate nella normativa nazionale e comunitaria vigente in materia, nonché nei successivi articoli del presente regolamento.

Il personale di vigilanza addetto ai controlli può interdire la vendita promiscua sullo stesso banco o veicolo di generi alimentari e non, qualora constati il rischio di reciproco inquinamento.

Articolo 80 – Norme di sicurezza

Durante i mercati, le fiere, le sagre e le manifestazioni similari su aree pubbliche o aperte al pubblico dovranno essere rispettate le seguenti norme di sicurezza:

- a) L'uso di apparecchi alimentati a gas combustibile GPL è consentito solo per la cottura di cibi e bevande destinati alla somministrazione al pubblico;
- b) Non è consentito l'uso di gas per impianti di riscaldamento, per dimostrazioni o comunque per uso diverso da quello di cottura di cibi e bevande;
- c) Le apparecchiature a gas di cui al precedente punto a) devono corrispondere alle seguenti tipologie:
 - apparecchi utilizzatori a gas per la cottura installati sui banchi di vendita;
 - apparecchi utilizzatori a gas per la cottura con impianto fisso, installati su automezzi per la gastronomia;
 - apparecchi utilizzatori a gas per la cottura installati nelle cucine e negli stando gastronomici.
- d) Per ciascun tipo di apparecchio utilizzatore a gas devono essere rispettate le specifiche prescrizioni di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di impianti a GPL per uso domestico non alimentati da rete di distribuzione.

Ciascun operatore, che intende utilizzare le apparecchiature di cui al precedente punto c) deve munirsi di una dichiarazione, avente durata annuale, redatta e firmata da un tecnico abilitato (professionista iscritto in albo professionale, che opera nell'ambito delle proprie competenze), in caso di auto-market e simili anche il costruttore/allestitore, in cui si attesti la rispondenza

dell'impianto utilizzato alle norme tecniche previste in materia ovvero in assenza di norme specifiche, per analogia UNI 7129:2001, UNI 7131/1999/EC, UNI 7140:1993, UNI 7432:1975, UNI 9891:1998, ecc.).

e) La dichiarazione di cui al precedente punto d), in corso di validità, deve essere esibita agli organi di controllo, ogni volta che venga richiesta nel corso degli eventuali sopralluoghi effettuati durante lo svolgimento delle manifestazioni in oggetto. In mancanza, l'attività non potrà essere esercitata.

f) Gli operatori che utilizzano impianti a GPL dovranno stipulare idonea polizza assicurativa a copertura dei danni che possono essere cagionati durante l'esercizio dell'attività a persone e/o cose.

g) E' fatto divieto di lasciare incustodite le attrezzature con uso di GPL.

h) In quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 ove applicabile, ogni mezzo dovrà essere dotato di almeno 2 estintori di incendio portatili di idonea capacità estinguente (> 6Kg – 21° 89BC), debitamente omologati e periodicamente revisionati in base alla normativa vigente e di soluzione saponata per segnalare eventuali perdite sull'impianto di GPL. L'impiego di detti estintori dovrà essere supportato da previa specifica formazione attraverso la frequenza di un corso per addetti alla prevenzione incendi lotta antincendio e gestione dell'emergenza almeno di rischio BASSO.

i) Le bombole di GPL utilizzate devono essere riempite tassativamente non oltre l'80% del proprio volume ed esclusivamente da parte di Ditte autorizzate. Un riempimento superiore all'80% effettuato abusivamente presso distributori stradali di GPL può costituire pericolo di scoppio in presenza di variazioni di temperatura dovute anche all'irraggiamento solare.

l) Gli impianti elettrici fissi o mobili del punto vendita (stand, bancarella o autocarro) e gli allacciamenti sino al punto di fornitura devono soddisfare le indicazioni sotto riportate:

- I collegamenti e gli impianti, così come richiesto dalla normativa tecnica, dovranno essere protetti contro i contatti elettrici diretti e indiretti, e dotati di dispositivi di sezionamento e di protezione contro le sovracorrenti;

- Gli impianti dei banchi vendita, impianti fissi a bordo di autocarro o semifissi per le bancarelle, dovranno essere realizzati in modo conforme a quanto richiesto dalla norma CEI 64-8. L'impianto fisso così come il quadro di distribuzione dello stand, o della bancarella, dovrà essere accompagnato da una dichiarazione di corretta installazione a firma di installatore qualificato;

- L'alimentazione elettrica dovrà essere fornita con gruppo elettrogeno, le modalità di installazione del gruppo e di collegamento degli impianti dovranno essere certificate da installatore/tecnico qualificato e riportate su schema.

L'inquinamento acustico del generatore deve essere compatibile con i minimi stabiliti dalla vigente normativa in materia, mantenendone la perfetta efficienza; il suddetto generatore deve essere collocato in modo tale da non arrecare disturbo alle altre attività. Per l'impiego di gruppi elettrogeni è vietato tenere in giacenza, quale scorta, depositi di gasolio o benzina con taniche realizzate con materiali che non siano resistenti al fuoco e non soggetti a deflagrazione, se non dopo almeno un'ora di esposizione al fuoco. Le scorte medesime non dovranno essere in quantità superiore a quelle necessarie a garantire l'utilizzo dell'impianto per il ragionevole periodo della giornata;

- Tutti gli impianti dovranno essere sottoposti a manutenzione periodica e a controllo annuale da parte di un tecnico o installatore abilitato; l'impianto dovrà essere verificato nella configurazione tipo, individuata a schema, e l'esito dei controlli dovrà essere riportato su registro.

Articolo 81- Settori merceologici

Ai sensi dell'art. 21, comma 7, della L.R. 6/10 s.m.i., l'attività commerciale, e i conseguenti provvedimenti autorizzativi o di comunicazione, sono articolati nei settori merceologici alimentare e non alimentare. In conformità a quanto disposto all'articolo 26, comma 3, del Decreto Legislativo n. 114/98, la comunicazione o l'autorizzazione per un intero Settore Merceologico non esime dal rispetto delle normative specifiche in materia di vendita di particolari prodotti quali i prodotti di

ottica oftalmica, erboristeria, gli oggetti preziosi, gli articoli sanitari ed ogni altro prodotto la cui vendita necessiti di ulteriori titoli o presupposti oltre a quelli generali previsti dal Decreto.

Articolo 82 - Estensione delle merceologie vendibili

I soggetti che erano, al momento di entrata in vigore del D.Lgs 114/98, titolari di autorizzazione per la vendita dei prodotti appartenenti alle tabelle merceologiche di cui all'allegato 5 al D.M. 375/88 e all'art.2 del D.M. 561/96, hanno diritto a porre in vendita tutti i prodotti compresi nel settore merceologico di appartenenza (alimentare e non alimentare), fatto salvo il rispetto dei requisiti igienico sanitari e delle eventuali disposizioni concernenti la vendita di determinati prodotti previsti da leggi speciali, nonché delle eventuali limitazioni riferite al singolo banco previste dalla pianta organica. Tale estensione non richiede alcuna formalità da parte del commerciante.

Articolo 83 - Abbinamenti di diversi settori merceologici

Il rilascio di autorizzazioni per entrambi i settori merceologici, o l'aggiunta ad una autorizzazione esistente dell'altro settore merceologico sono sempre possibili nell'ambito dei criteri generali della legge e delle norme specifiche del presente regolamento, fatte salve le norme igienico sanitarie e purché ricorrano tutte le altre condizioni previste dal presente Regolamento.

Articolo 84 - Limitazioni e divieti alla vendita di prodotti particolari

Sulle aree pubbliche possono essere posti in vendita tutti i tipi di merci, nel rispetto delle relative norme sanitarie e di sicurezza, con le sole eccezioni stabilite dalla legge. Ai sensi dell'art. 30, c.5 del D.Lgs.114/98, i divieti di vendita su aree pubbliche riguardano:

- Le bevande alcoliche di qualunque gradazione, ad eccezione di quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'art.176, comma 1, del regolamento di esecuzione del TULPS e successive variazioni;
- Le armi e gli esplosivi;
- Gli oggetti preziosi.

Per le armi, esplosivi e preziosi, il divieto riguarda anche l'esposizione. La vendita su aree pubbliche di strumenti da punta e da taglio, di cui all'Art. 37 del TULPS, è consentita solo ai soggetti titolari dell'apposita licenza di Pubblica Sicurezza.

Articolo 85 - Tipologie merceologiche

Nei mercati sono individuate le tipologie merceologiche di attività previste per ogni singolo posteggio. Anche in caso di subingresso, l'attività prevalentemente svolta in ogni banco deve essere corrispondente alla tipologia merceologica indicata nel relativo posteggio o in subordine ad articolo mancante. La tipologia merceologica, dato il suo carattere vincolante, deve essere indicata negli atti di concessione dei posteggi. La definizione della tipologia merceologica non pone alcuna limitazione all'utilizzazione dell'autorizzazione

Articolo 86- Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.

2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 87 - Presentazione della domanda

1. La domanda di rilascio dell'autorizzazione va presentata, in bollo, dalla persona fisica interessata o dal legale rappresentante della società. La domanda va preferibilmente presentata utilizzando l'apposita modulistica allegata al presente regolamento, o con altri moduli equivalenti che riportino quanto meno le informazioni richieste dall'Art. 24, comma 3, della L.R. 6/2010 e s.m.i. e dalle eventuali prescrizioni della Conferenza Stato Regioni e dell'Osservatorio regionale sul commercio, allo scopo di garantire la raccolta delle informazioni necessarie al Sistema Informativo Regionale sul Commercio su Aree Pubbliche di cui al punto IX degli Indirizzi Regionali di Programmazione del Commercio su Aree Pubbliche.

La domanda va indirizzata all' Ufficio Tecnico Comunale per via telematica secondo quanto disposto dal D.P.R. 160/2010. Nel caso di invio telematico ai sensi del D.P.R. 160/2010, il soggetto titolare dell'istanza deve essere in possesso di casella PEC e di Firma Digitale, in mancanza di questi requisiti, lo stesso, può conferire procura speciale ai sensi dell'art. 1392 c.c. ad un intermediario per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della Domanda utilizzando l'apposita modulistica predisposta.

2. Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti:

In caso di persona fisica: - Fotocopia di un documento di identità;

In caso di società di persone: - Fotocopia di un documento di identità valido di tutti i soci dotati di poteri di rappresentanza;

In caso di società di capitali: - Fotocopia di un documento di identità valido del legale rappresentante o del soggetto, dotato di necessari poteri, che sottoscrive la domanda e di tutti i membri dell'organo di amministrazione della società.

In caso di richiedente non cittadino di uno Stato dell'Unione Europea (in aggiunta a quanto sopra): copia del permesso di soggiorno in corso di validità per lavoro.

Articolo 88 - Istruttoria della Domanda

L'ufficio competente al ricevimento della domanda accerta immediatamente se la stessa è di propria competenza. Qualora la domanda di attività in forma itinerante non sia di propria competenza, l'ufficio la rinvia al mittente entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della domanda tramite Posta Elettronica Certificata, o nell'impossibilità di usare tale strumento, tramite raccomandata, precisando nella lettera di trasmissione i motivi di incompetenza. Copia della domanda va comunque trattenuta agli atti. Se la domanda è di competenza del Comune, entro 10 giorni lavorativi, decorrenti dalla data di ricezione /protocollazione della domanda, va inviata, tramite Raccomandata o Pec, al richiedente la comunicazione di Avvio del procedimento, con l'indicazione dell'ufficio preposto alla trattazione della pratica, del responsabile e degli orari di ricevimento del pubblico. Entro e non oltre 15 giorni lavorativi dal ricevimento l'ufficio effettuerà un esame formale della domanda, individuando eventuali errori o carenze nella compilazione e l'eventuale mancanza di documentazione, comunicando all'interessato eventuali irregolarità ed invitandolo a rettificare la domanda e/o ad integrare la documentazione, entro il termine perentorio di 30 giorni lavorativi e che in caso di mancata integrazione dei documenti entro i termini assegnati la domanda verrà considerata rinunciata e conseguentemente archiviata. In presenza della documentazione completa, l'ufficio dà corso ai controlli, da effettuarsi sulle domande pervenute. I controlli saranno comunque eseguiti in tutti i casi in cui le istanze pervenute presentino incongruenze o in cui, in base alle informazioni in possesso dell'Amministrazione, quanto dichiarato dal richiedente possa fare sorgere dei dubbi in ordine alla veridicità.

VERIFICA REQUISITI PERSONALI:

Per i **requisiti morali** (art. 20, commi 1 e 2, della L.R.6/2010 s.m.i.), gli strumenti di controllo sono:

Se trattasi di persona fisica: - CERTIFICATO GENERALE DEL CASELLARIO GIUDIZIALE (Art. 689 comma 2 CPP), da richiedersi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale competente.

Se trattasi di società:

- CERTIFICATO DEL REGISTRO IMPRESE, da richiedere alla CCIAA relativamente alla lettera f) comma 1 dell'art. 20 della L.R. 6/2010 e s.m.i.;

- per accertare l'assenza di condanne con sentenza passata in giudicato: CERTIFICATO GENERALE DEL CASELLARIO GIUDIZIALE (Art. 689 comma 2 CPP), da richiedersi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale.

Relativamente alla lettera f) comma 1 dell'art. 20 della L.R. 6/2010 e s.m.i., per le persone fisiche nonché per le società nel caso non sia prodotto il certificato del registro delle imprese, per verificare che non sussistano provvedimenti antimafia in corso, vanno utilizzate le normali procedure previste per gli accertamenti antimafia ai sensi del D.Lgs. 159/2011 (codice delle leggi antimafia). Nel caso in cui la Prefettura rifiutasse il rilascio della comunicazione antimafia sulla base del fatto che non si tratta di autorizzazione ma di semplice comunicazione, si può richiedere un CERTIFICATO con i CARICHI PENDENTI.

I **requisiti professionali** (art. 20, comma 6 della L.R. 6/2010 e s.m.i.) vanno verificati solo nel caso di vendita di generi alimentari o di somministrazione di alimenti e bevande, e devono essere posseduti:

Nel caso di ditta individuale: dal titolare o da altra persona specificamente preposta, indicata nella domanda con le modalità previste dalla normativa vigente (Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000).

Nel caso di società: da un legale rappresentante o da altra persona specificamente preposta, indicata nella domanda con le modalità previste dalla normativa vigente (Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000).

La verifica dei **requisiti professionali** (art. 20, comma 6, della L.R.6/2010 s.m.i.), può essere effettuata:

- nel caso di corsi professionali: tramite attestazione o certificazione rilasciata dall'Istituto presso cui è stato frequentato il corso;

- nel caso di esercizio di attività in proprio, socio lavoratore, come dipendente qualificato o coadiutore familiare, tramite certificazione rilasciata dall'INPS, o altra documentazione idonea alla verifica delle mansioni svolte e del periodo lavorativo effettuato;

- nel caso di titolo di studio, mediante la produzione di copia del diploma o simili, eventualmente corredato dall'elenco delle materie oggetto del piano di studi.

I requisiti morali e professionali prescritti dalla legge debbono essere posseduti effettivamente (e non solo potenzialmente) al momento della sottoscrizione della domanda e comunicazione.

Articolo 89 - Conclusione del Procedimento

L'istruttoria deve comunque essere conclusa entro e non oltre 60 gg. (sessanta) dalla presentazione della completa documentazione con l'emissione di un esplicito provvedimento di rilascio o diniego dell'autorizzazione. Qualora dagli esiti dei controlli risultino ulteriori dubbi, all'interessato possono essere richieste ulteriori documenti e informazioni, senza comunque interrompere i termini del silenzio-assenso. Anche questa ulteriore richiesta dovrà indicare una scadenza dei tempi per la fornitura degli elementi richiesti, fissata in modo tale da non consentire la formazione del silenzio-assenso. E' fatto comunque divieto di richiedere documenti o informazioni che già siano in possesso dell'Amministrazione, o perché si tratta di argomenti risultanti da pubblici registri dell'Amministrazione Comunale, o perché deducibili da certificati o documenti allegati a precedenti istanze già agli atti. In questo ultimo caso si richiederà all'interessato di autocertificare la validità di quanto risulta dai certificati o documenti. In caso di esito negativo dell'istruttoria, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, viene comunicato tempestivamente agli istanti i

motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Tale comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui sopra. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Articolo 90 - Rilascio dell'autorizzazione

L'autorizzazione, in bollo secondo le leggi vigenti, va trasmessa al richiedente mediante Posta Elettronica Certificata o, in mancanza, con raccomandata assicurata con ricevuta di ritorno o messo notificatore.

Articolo 91 - Rinnovo dei titoli autorizzatori

Stante la durata illimitata degli stessi (salvo quanto disposto dall'art. 103 relativamente alla concessione di posteggio), i titoli autorizzatori per le attività commerciali non sono soggetti né a vidimazione periodica né a comunicazione annuale di prosecuzione dell'attività. I titoli autorizzatori vanno aggiornati in occasione delle modifiche dell'attività che richiedono autorizzazione preventiva o comunicazione al Comune. Qualora la modifica sia soggetta ad autorizzazione, è obbligatorio il rilascio del titolo autorizzatorio aggiornato. Nel caso in cui siano accertati inadempimenti ai disposti dell'art. 21 comma 4 della L.R. 02-02-2010 n. 6 e successive modifiche ed integrazioni ovvero sia accertato il venire meno, ad attività iniziata o a seguito di subingresso, anche di uno solo degli obblighi indicati si applica, a norma dell'art. 27, comma 4 d) della L.R. 02-02-2010 n. 6 e s.m.i., la revoca dell'autorizzazione. Per le variazioni soggette a SCIA si provvede a rimettere l'Autorizzazione con i dati completi aggiornati. In ogni caso, occorrerà provvedere in modo che sia agevolmente possibile per chi deve provvedere ai controlli, anche presso l'esercizio, ricostruire in maniera univoca ed inequivocabile la situazione aggiornata.

Articolo 92 - Subingressi

I subingressi, per atto tra vivi o mortis causa, nella titolarità o nella gestione di un'azienda o di un suo ramo, vanno comunicati al Comune a cura del subentrante utilizzando la SCIA Modello B approvata dalla Giunta Regionale che sarà compilata e trasmessa tramite PEC all' Ufficio Tecnico Comunale. Il subentrante per causa di morte può comunque continuare provvisoriamente l'attività in attesa del conseguimento dei requisiti purché questi vengano acquisiti entro i termini di decadenza dell'autorizzazione - un anno dalla morte del dante causa (art. 25 comma 6 L.R. 6/2010 e s.m.i.)- salvo proroga di ulteriori 30 giorni in caso di comprovata necessità (art. 25 comma 56 L.R. 6/2010 e s.m.i.). Il subingresso, in proprietà o gestione, comporta il diritto al rilascio di una nuova autorizzazione a nome del subentrante, a condizione che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda e che il subentrante sia in possesso dei requisiti di legge compresi quelli di cui all'art. 21, comma 10, della L.R. 6/2010 e s.m.i.. Il subingresso in un'azienda intestataria di concessione di posteggio comporta anche al subingresso nella concessione stessa, fino alla sua naturale scadenza ed è vincolato al mantenimento della medesima tipologia merceologica o in subordine ad articolo mancante. Il subingresso comporta anche il trasferimento al cedente dei diritti di priorità e delle presenze di spunta. Questi non possono essere ceduti separatamente dall'autorizzazione o, in caso di attività intestataria di più concessioni di posteggio, dal posteggio a cui fanno riferimento.

Articolo 93 - Comunicazioni ad Enti diversi

Dei rilasci, revoche, sospensioni delle autorizzazioni amministrative e delle concessioni di posteggio viene data comunicazione ai seguenti enti, inviando copia del provvedimento qualora previsto dalla legge:

- Questore (qualora dovuto);
- Camera di Commercio (CCIAA) qualora dovuto;
- ASL Provincia di Lodi;
- Comando della Polizia locale;
- Ufficio Tributi comunale.

Articolo 94 - Inizio dell'attività

L'attività, sia in forma itinerante che su posteggi fissi, deve essere comunicata in modalità telematica al Comune utilizzando l'apposita modulistica SCIA entro 6 mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione (art. 21, comma 4 L.R. 6/2010 e s.m.i.), salvo nei casi di subingresso, per i quali il termine di attivazione decorre dal momento di acquisizione del titolo. L'inizio di attività in forma itinerante è dimostrato dall'assolvimento degli obblighi amministrativi, fiscali e previdenziali previsti dalle disposizioni vigenti. L'inizio di attività su posteggi, ai fini dell'eventuale dichiarazione di decadenza è dimostrato tramite i rapporti di mercato della Polizia Locale.

Articolo 95 - Cessazione dell'Attività

1. La cessazione dell'attività deve essere comunicata in modalità telematica all'Ufficio Tecnico Comunale utilizzando la SCIA Modello B approvata dalla Giunta Regionale.
2. Va restituita direttamente all' Ufficio Tecnico, negli orari di apertura al pubblico, l'autorizzazione in originale. L'avvenuta comunicazione di subingresso presentata dal subentrante non esime il cedente, o i suoi eredi, dall'obbligo di presentare la comunicazione di cessazione.

Articolo 96 – Attività itinerante - Necessità di Autorizzazione

L'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere svolta esclusivamente da persone fisiche o società che siano titolari:

- di autorizzazioni ai sensi dell'Art. 28, comma 1b del D.Lgs. 114/98 o della legge della Regione di residenza, rilasciata dal Comune di residenza, se persona fisica, o di sede legale in caso di società, qualunque sia il comune italiano di rilascio.
- di autorizzazione ai sensi dell'Art. 21 comma 6 della L.R. 6/10 s.m.i., rilasciata da un comune della Lombardia, limitatamente ai giorni ed alle ore diverse da quelli indicati nell'autorizzazione per il posteggio fisso.

Articolo 97 Attività itinerante - Diniego dell'Autorizzazione

L'eventuale provvedimento di diniego deve specificare quali sono i requisiti carenti o i documenti non prodotti entro i termini assegnati ed è preceduto dalla comunicazione di preavviso di diniego. Il diniego va comunicato all'interessato telematicamente mediante raccomandata o messo notificatore, indicando i soggetti a cui si può presentare ricorso ed i relativi termini.

Articolo 98 Attività itinerante- Silenzio Assenso

Trascorsi 90 giorni dalla presentazione della domanda (dedotto il periodo di interruzione dei termini) senza che la stessa sia stata oggetto di formale provvedimento di diniego, la stessa si intende accolta, per cui va comunque emessa l'autorizzazione. Dalla data di decorrenza del silenzio assenso, anche se non è ancora stata emessa l'autorizzazione, il richiedente potrà dare inizio all'attività, dopo avere presentato all'Amministrazione, laddove richieste, la SCIA necessaria ai fini

sanitari. Qualora, una volta maturato il silenzio assenso, si accerti la mancanza dei requisiti di legge il Comune potrà comunque emettere i provvedimenti di revoca del titolo autorizzativo.

Articolo 99 - Modalità di Svolgimento dell'attività itinerante

L'attività di vendita al dettaglio in forma itinerante può essere svolta dai soggetti titolari dell'Autorizzazione di cui all'Art. 24 della L.R. 6/10 e al tipo "B" dell' Art. 28 del D.Lgs. 114/98 o della corrispondente legge della Regione di residenza, o dai produttori agricoli che vendono i propri prodotti in base al D.Lgs. n° 228 del 18-05-2001:

- su qualsiasi area pubblica;
- al domicilio del Consumatore;
- nei locali in cui il consumatore si trova per motivi di lavoro, di studio, di cura o di intrattenimento o svago.

Qualora l'operatore sia titolare, oltre che di autorizzazione per il commercio in forma itinerante, di autorizzazione per l'attività su posteggi in concessione, può esercitare l'attività itinerante solo nei giorni e nelle ore in cui non è titolare di posteggi.

Articolo 100 - Sosta degli operatori itineranti

La sosta dei veicoli degli operatori itineranti deve avvenire nel totale rispetto delle norme del Codice della Strada, delle norme contenute in regolamenti ed Ordinanze sindacali in materia di circolazione stradale e di sosta, del piano urbano del Traffico o della viabilità, nonché delle eventuali disposizioni relative alla circolazione ed alla sosta emanate dalla Provincia o dallo Stato in relazione alle aree di circolazione di loro competenza. La sosta, oltre ad avvenire su aree non assoggettate a divieto, deve avvenire in modo da non arrecare intralcio alla circolazione, da non togliere visibilità ad incroci, passaggi pedonali, da non ostruire passi carrai, non danneggiare i marciapiedi e non ostruire gli accessi alle proprietà private e pubbliche e non superare le delimitazioni degli stalli di sosta. La sosta deve essere di regola limitata al tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività di vendita. Per sosta limitata si intende non superiore a 60 (sessanta) minuti. E' fatto comunque divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi espositivi appoggiati a terra, nonché di scaricare sul suolo pubblico liquami, rifiuti, imballaggi o altro. E' fatto divieto di depositare rifiuti sulla sede stradale. I rifiuti debbono essere raccolti in appositi contenitori e portati via, dall'operatore itinerante, al momento dello spostamento del veicolo secondo le prescrizioni comunali, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento in materia di separazione, raccolta e riciclo dei rifiuti nonché di ordinanze comunali appositamente emanate e di indirizzi operativi e direttive impartite dal comune o da società partecipata/incaricata dal comune deputata alla gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti. La violazione al divieto di abbandono dei rifiuti e dei contenitori di raccolta sulla sede stradale o in qualsivoglia area del territorio comunale oltre che comportare l'applicazione delle specifiche sanzioni di legge e di regolamento in materia di smaltimento dei rifiuti comporterà la segnalazione all'autorità giudiziaria ed al comune che ha rilasciato il titolo autorizzativo per i provvedimenti di competenza.

Articolo 101 - Aree escluse dall'esercizio del commercio itinerante

Nei giorni in cui nel territorio comunale si svolgono mercati (anche in edizione straordinaria) o fiere, l'esercizio in forma itinerante è vietato nelle aree circostanti fino a 500 metri di distanza.

L'interdizione parte dall'orario di inizio di accesso all'area di mercato e termina all'ora in cui l'area di mercato deve essere lasciata libera. Per le aree direttamente occupate dal mercato, l'interdizione cessa alla fine delle operazioni di pulizia.

Il Sindaco, con propria ordinanza motivata, potrà temporaneamente autorizzare, per esigenze del tutto occasionali legate a manifestazioni, l'esercizio dell'attività in forma itinerante nelle vie, piazze

ed aree; inoltre, sempre con propria ordinanza motivata potrà inibire o assoggettare a limiti lo svolgimento dell'attività in forma itinerante:

nelle vie e piazze interessate da lavori alla sede stradale o da cantieri suscettibili di ridurre la fluidità del traffico;

- nelle aree concesse per manifestazioni, cortei e trattenimenti;
- in aree occasionalmente soggette a particolari flussi di traffico o di persone;
- per motivi straordinari di ordine pubblico o viabilità.

Articolo 102 - Orari di Attività

L'orario di svolgimento delle attività commerciali deve rispettare gli indirizzi generali contenuti nella Legge 22-12-2011 n. 214 e nel presente regolamento nonché le prescrizioni contenute in apposite ordinanze attuative delle norme sopra citate e dei seguenti indirizzi generali:

- a) la fascia oraria per l'esercizio dell'attività in forma itinerante sarà contenuta tra le ore 7.00 e le ore 14.00; è ammessa deroga alla fascia oraria suddetta solo in speciali occasioni legate a manifestazioni particolari;
- b) l'esercizio dell'attività può essere consentita in tutto il territorio comunale anche nei giorni di domenica e festivi. Per quanto non precisato nel presente articolo si applicano comunque, in quanto compatibili, le disposizioni comunali e Regionali in materia di commercio in sede fissa;
- c) per lo svolgimento dell'attività oltre alla fascia oraria di cui al punto a) l'operatore dovrà redigere apposita richiesta corredata da autocertificazione di rispetto dei requisiti acustici relazionando in merito alle modalità di svolgimento dell'attività in tali orari.

Articolo 103 - Durata delle concessioni di posteggio

La durata delle concessioni di posteggio è decennale. In caso di subingresso, la concessione rilasciata al subentrante dura fino alla scadenza prevista per la concessione del cedente.

Articolo 104 - Procedura delle concessioni

L'atto di concessione contenuto nell'autorizzazione, deve essere sottoscritto anche dal concessionario, qualora non sia redatto in modalità telematica e precisare la tipologia merceologia per l'uso del posteggio, secondo quanto indicato dalla Pianta Organica, nonché ogni eventuale altro onere contrattuale, compresa l'accettazione dell'obbligo di corresponsione dei Tributi dovuti nonché del presente regolamento, del regolamento di Igiene Urbana e delle eventuali istruzioni ed indicazioni sulle modalità di svolgimento della raccolta differenziata. Al rilascio dell'Autorizzazione per l'attività sui posteggi l'Ufficio Tecnico Comunale ne dà immediatamente notizia all'Ufficio di Polizia Locale per gli adempimenti ed i controlli di competenza, nonché agli uffici ed Enti competenti in materia.

Articolo 105 - Rinnovo delle concessioni

Le concessioni di posteggi nei mercati hanno validità decennale e non vengono rinnovate automaticamente alla scadenza.

Articolo 106 - Revoca della Concessione per motivi di pubblico interesse

Il Comune può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse. In tal caso l'interessato ha diritto ad ottenere, contestualmente alla revoca, la concessione di un altro posteggio nel territorio comunale fino alla scadenza del termine già previsto dalla concessione revocata. Avuto riguardo alle condizioni oggettive il nuovo posteggio concesso in sostituzione di quello revocato, non può avere una superficie inferiore e deve essere localizzato in conformità alle scelte dell'operatore, scegliendo comunque tra le aree messe a disposizione dal Comune. Qualora

non sia possibile concedere contestualmente alla revoca un altro posteggio, nell'attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, l'operatore ha facoltà di continuare provvisoriamente ad esercitare l'attività nel posteggio già assegnato e la revoca, salvo casi di forza maggiore dovuti alla sopravvenuta indisponibilità dell'area, sarà efficace ed operativa dalla data di concessione del nuovo posteggio. Sempre per motivi di pubblico interesse o di causa di forza maggiore la concessione del posteggio può essere sospesa per una durata predeterminata da indicare espressamente nel provvedimento. In tal caso l'interessato ha diritto ad ottenere, contestualmente alla sospensione, la concessione temporanea di durata pari a quella della sospensione di un altro posteggio di pari superficie da localizzarsi su aree messe a disposizione della amministrazione. Ai fini della assegnazione dei posteggi a seguito di revoca o sospensione, sentite le organizzazioni di categoria e dei consumatori, approverà i criteri generali per la formazione di una graduatoria dei posteggi da assegnare. Nell'ambito della formazione di detti criteri ed in sede di assegnazione dei posteggi occorrerà individuare le aree più funzionali alla vendita di particolari prodotti merceologici dal punto di vista igienico-sanitario da riservare ai suddetti venditori.

Articolo 107 - Decadenza delle concessioni di posteggio

La concessione di posteggio decade per mancato utilizzo dello stesso per un periodo di tempo complessivamente superiore, nell'anno solare, a quattro mesi. Nel periodo di assenza non vengono contate le giornate di assenza giustificate ai sensi dell'art. 120. Costituisce assenza ingiustificata il mancato utilizzo del posteggio per effetto del provvedimento di sospensione di cui al successivo art. 108, emesso a seguito di mancato pagamento degli importi dovuti, anche per una singola fattispecie di tributi o canoni, ovvero tariffe, dovuti per il posteggio assegnato, per cui decorso il periodo di cui al precedente primo comma, senza che sia adottato provvedimento di revoca della sospensione, la concessione del posteggio decade. La decadenza è, in ogni caso, pronunciata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico, previa comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento e concessione di un termine, non superiore a 30 giorni salvo cause di forza maggiore, per presentare le eventuali giustificazioni di assenza non ancora presentate ai sensi del successivo art. 120.

Articolo 108- Criteri per la determinazione del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 e 842 della legge n. 160 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati.
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. L'importo del canone dovuto, si determina moltiplicando la superficie occupata per la durata del periodo di occupazione in relazione alla misura giornaliera di tariffa e al coefficiente moltiplicatore di cui **all'allegato 1** del presente Regolamento.

Articolo 109 Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in due categorie:

1^ categoria: tutte le aree non comprese nella 2^ categoria

2^ categoria: tutte le aree delle cascine del territorio comunale la Località Garibaldino

2. Alle strade appartenenti alla 1^ categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2^ categoria è ridotta in misura del 50 per cento rispetto alla 1^ categoria.

Articolo 110- Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o ad ore; in quest'ultimo caso la tariffa giornaliera può essere frazionata fino ad un massimo di 9 ore.
3. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 30% per cento sul canone complessivamente determinato.
4. L'importo del canone dovuto, assorbe quanto dovuto a titolo di TARI giornaliera o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.

Articolo 111 -Occupazioni abusive

Per le occupazioni abusive, valgono le disposizioni di cui al precedente articolo 50 del presente Regolamento. %

Articolo 112 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 113- Versamento del canone

1. Il canone dovuto dal titolare di una concessione con posteggio fisso deve essere corrisposto in un'unica soluzione qualora l'importo dovuto per i giorni di occupazione dell'anno solare in corso sia inferiore a euro 500,00. E' consentito il versamento in rate trimestrali anticipate di pari importo scadenti il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre qualora l'importo dovuto sia superiore ad € 500,00.
2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento del rilascio consegna della concessione/autorizzazione
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno.
4. Per il solo anno 2021 il canone di cui al comma 2 andrà effettuato entro il 31/05/2021 e l'eventuale rateizzazione per importi superiori ad € 500,00 avranno le seguenti scadenze 31/05/21, 31/07/21, 30/09/21 e 30/11/21;
5. Il canone non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a 5 euro. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.

6. Il versamento del canone è effettuato secondo quanto stabilito dall'articolo 2-bis del D.L. 22 ottobre 2016 n° 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016 n° 255 e ss.mm.ii.
7. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati settimanali, rionali, stagionali da applicare agli operatori commerciali non titolari di posto fisso (spuntisti) il versamento del canone deve essere effettuato al momento dell'assegnazione del posteggio.

Articolo 114 -Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019 e sulla base del vigente Regolamento generale sulle entrate del Comune di Montanaso Lombardo.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 115-Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi nella misura del saggio legale.

Articolo-116 Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali;
2. Il tardivo versamento, sia della somma totale che parziale, è disciplinato dal vigente Regolamento generale sulle entrate del Comune di Brembio.
3. Per le occupazioni abusive, oltre al canone dovuto, si applica un'indennità pari al canone stesso maggiorato del 50 per cento.
4. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
5. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
6. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
7. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
8. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel vigente Regolamento generale sulle entrate del Comune.

Articolo 117 Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 10,00.

Art.118 - Esposizione dei documenti autorizzativi

I titolari di posteggio devono esporre in modo visibile e in originale il titolo autorizzativo mentre la carta di esercizio e la relativa attestazione annuale devono essere conservate sul luogo di vendita. Tali documenti devono essere esibiti ad ogni richiesta degli organi di vigilanza. Qualora non sia presente il titolare o il delegato, le persone che esercitano direttamente l'attività di vendita debbono essere in grado di dimostrare il loro rapporto di dipendenza, collaborazione professionale, familiare o a qualunque altro titolo previsto dalla normativa sul lavoro, che non configuri comunque una autonoma gestione dell'azienda, neppure in forma temporanea. In caso contrario si dovrà presupporre una situazione di esercizio abusivo di attività in assenza di autorizzazione, elevando il relativo verbale ed inibendo le successive presentazioni dell'operatore sul mercato fintantoché questi non sia in grado di dimostrare la regolarità del titolo in base a cui opera. Il titolare dell'autorizzazione potrà comunque essere riammesso al mercato presentandosi personalmente o dimostrando la regolarità del sostituto.

Articolo 119 - Disposizioni particolari-Obblighi degli operatori

Gli operatori che occupano posteggi sul territorio comunale hanno l'obbligo di osservare le disposizioni di legge ed i regolamenti del Comune e di attenersi, nell'esercizio dell'attività, alle istruzioni impartite dagli organi di vigilanza ed alle limitazioni e precisazioni indicate nell'autorizzazione. Ogni singolo operatore, nel rispetto degli orari stabiliti dal presente regolamento, provvederà all'occupazione del posteggio assegnato evitando di intralciare il flusso pedonale e quello degli automezzi di altri colleghi, lasciando liberi da qualsiasi ingombro gli spazi comuni riservati al passaggio pedonale fra ogni banco. Al fine di garantire una sicura circolazione pedonale, è vietata all'interno dell'area mercatale la presenza e la circolazione di autoveicoli, motocicli e velocipedi, fatti salvi i casi di emergenza o quelli espressamente autorizzati dal comune.

Gli operatori dovranno comunque attenersi alle seguenti norme e divieti:

- L'area del posteggio occupata, entro le ore 13.00, dovrà essere lasciata pulita e libera da ogni ingombro;
- devono tenere spenti i motori dei veicoli salvo nei momenti di accesso ed uscita dall'area di mercato;
- devono tenere i banchi di vendita in buona e decorosa efficienza, i corridoi tra banco e banco non possono essere occupati da sacchi, contenitori e altro;
- devono inoltre curare esteticamente l'esposizione della merce, che dovrà restare comunque entro l'area assegnata e non ostacolare la viabilità;
- devono collocare le tende di protezione al banco di vendita ad una altezza dal suolo non inferiore a mt. 2,20;
- non possono occupare una superficie maggiore o diversa da quella loro assegnata in concessione;
- non possono occupare spazi aerei, con sporgenze o merci appese, al di fuori della proiezione in verticale della superficie assegnata in concessione;
- non possono danneggiare o intralciare l'esercizio di vendita attiguo, i passaggi destinati al pubblico, il suolo pubblico, le piante le prese d'acqua ed elettriche;

- possono, con le tende di protezione al banco di vendita superare, fino ad un massimo del 40%, la superficie autorizzata al suolo, purché non intralcino l'esercizio di vendita attiguo o i passaggi destinati all'uso pubblico;
- è vietato l'uso di apparecchi sonori. La sollecitazione all'acquisto delle merci deve essere contenuta nei limiti della tollerabilità, evitando insistenze eccessive nell'offerta della merce ai consumatori;
- sono tenuti ad occupare il posteggio assegnato per l'intera durata del mercato, fatti salvi i casi di forza maggiore relativi a particolari condizioni climatiche, problemi di salute, urgente stato di necessità per il quale è richiesto l'allontanamento dal mercato. In ogni caso contrario saranno considerati assenti a tutti gli effetti;
- è proibito danneggiare, deteriorare, manomettere ed insudiciare o imbrattare gli impianti di mercato, il suolo pubblico ed il patrimonio arboreo e gli arredi urbani;
- è assolutamente vietato accendere fuochi nell'area di mercato, infiggere pali o picchetti nel suolo;
- è vietato lavare i veicoli nell'area di mercato;
- Ogni operatore provvede autonomamente tramite generatori alla fornitura elettrica nel rispetto della zonizzazione acustica riferita all'ubicazione del mercato.

Gli operatori nello svolgimento della loro attività devono attenersi alle disposizioni contenute nel vigente regolamento comunale per il servizio di igiene urbana ed ambientale ed a tutte le disposizioni comunali che disciplinano la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti con particolare riferimento a quelle in materia di separazione, raccolta e riciclo dei rifiuti. E' comunque fatto divieto di abbandonare rifiuti sulla sede stradale. Gli operatori hanno inoltre l'obbligo di osservare le ordinanze comunali appositamente emanate e gli indirizzi operativi e le direttive impartite dal comune o da società partecipata dal comune deputata alla gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti. Le violazioni alle disposizioni dianzi menzionate comporteranno l'applicazione delle specifiche sanzioni di legge e di regolamento in materia di smaltimento dei rifiuti e la segnalazione all'autorità giudiziaria.

Articolo 120 - Rapporti di Mercato

Gli agenti della Polizia Locale addetti al mercato compilano, per ogni giorno di mercato, un rapporto, da trasmettere in copia all'Ufficio Tecnico comunale, da cui risultano:

- gli operatori assenti;
- le assegnazioni temporanee giornaliere effettuate;
- le eventuali infrazioni rilevate ed i provvedimenti presi;
- qualunque annotazione ritenuta opportuna con riferimento alla conduzione del posteggio ed alle violazioni di legge e di regolamento.

La Polizia Locale medesima provvederà a tenere aggiornate e a disposizione dell'Ufficio Tecnico le liste degli operatori assegnatari di posteggio temporaneo giornaliero da cui risultino, per ogni operatore, il numero di presenze e quelle di presenza effettiva, definite secondo le vigenti norme regionali. Le liste vanno tenute aggiornate sistematicamente con la massima frequenza possibile, e comunque all'atto di ogni formazione di graduatoria per l'assegnazione di posteggi.

Articolo 121 - Caratteristiche e collocazione dei banchi

Le dimensioni di ogni singolo banco sono quelle negli atti di concessione/autorizzazione dei posteggi.

Articolo 122 - Individuazione dei Posteggi Liberi

Sono dichiarati liberi i posteggi:

- di prima istituzione;
- ai quali il titolare ha fatto espressamente rinuncia;
- non ancora assegnati.

Articolo 123 - Individuazione disponibilità di posteggi

1. L'Ufficio Tecnico comunale individua i posteggi lasciati liberi per decadenza, revoca o rinuncia delle concessioni. Nel caso si riscontri la disponibilità di posteggi liberi, l'Ufficio provvede, nei limiti delle possibilità e con gli stessi criteri di priorità indicati all'Art. 136 per lo spostamento, ad accogliere le eventuali richieste di miglioria che possano essere effettuate tramite rotazione di operatori già assegnatari di posteggi, senza modificare la dimensione o il numero degli stessi.

2. I posteggi rimangono liberi per l'assegnazione. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, l'Ufficio Comunale Competente è tenuto a dare massima diffusione e divulgazione in merito alla disponibilità di posteggi da dare in concessione. A tal fine cura la pubblicazione dei bandi per l'assegnazione di detti posteggi all'albo pretorio e sul sito web del comune. Tale pubblicazione viene effettuata entro trenta giorni dalla data in cui il posteggio si è reso assegnabile. Il bando deve indicare le tipologie merceologiche vincolative dei banchi liberi. A semplice titolo di pubblicità/notizia copia dei bandi va inoltrata anche alle associazioni di categoria.

Articolo 124 - Presentazione delle Domande

Entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.L. dell'avviso di disponibilità di posteggi, gli interessati presentano la domanda per il rilascio dell'autorizzazione comunale con le indicazioni del posteggio, di cui si richiede la concessione. Nella domanda l'interessato dichiara ed indica:

- i dati anagrafici e il codice fiscale;
- il possesso dei requisiti di cui all'articolo 20 della L.R. 6/10;
- di non possedere più di una autorizzazione e relativa concessione di posteggi nello stesso mercato;
- la denominazione del mercato, il giorno di svolgimento, l'indicazione delle caratteristiche del posteggio chiesto in concessione;
- il settore o i settori merceologici.

Articolo 125- Formazione e pubblicazione della graduatoria

Entro trenta giorni dal termine fissato per la presentazione delle domande, l'Ufficio Competente provvede alla redazione e pubblicazione della graduatoria, stilata secondo i criteri di priorità risultanti dal documento unitario in data 24/01/2013 delle Regioni e delle Province Autonome per l'attuazione dell'intesa della conferenza unificata del 05/07/2012 ex art. 70 comma 5 del D.Lgs. n. 59/2010 in materia di aree pubbliche riportato in allegato al presente documento.

Articolo 126 Rilascio dell'autorizzazione

L'autorizzazione, comprensiva della Concessione, è rilasciata, sulla base della graduatoria definitiva, entro 30 gg. (trenta) dalla pubblicazione iniziale della graduatoria. Nel caso che i posteggi da assegnare siano più di uno, sarà data facoltà ai soggetti ammessi di scegliere il posteggio del medesimo settore merceologico e medesima tipologia merceologica in ordine di graduatoria.

Articolo 127 - Ubicazione dei mercati

Il mercato si svolge settimanalmente nella giornata del Mercoledì in Piazza Matteotti.

Articolo 128 - Orari di Svolgimento dei mercati

Il mercato si svolge con i seguenti orari:

occupazione e montaggio del posteggio: non prima delle 7.00

termine occupazione e montaggio posteggio: non oltre le 8.00

inizio delle operazioni di vendita: alle 7.30

fine delle operazioni di vendita: alle 12.30

Liberazione posteggio: non oltre le 13.00

Al termine dell'occupazione e montaggio del posteggio è permesso l'accesso all'area mercatale solo ai mezzi degli spuntisti e di soccorso.

Articolo 129 - Svolgimento del mercato in giorni festivi

Qualora un mercato ricada in una giornata festiva, esso potrà essere regolarmente svolto.

Articolo 130 - Utilizzazione del Posteggio

La concessione consente unicamente l'occupazione dello spazio in essa indicato. E' assolutamente vietato occupare spazi maggiori e/o diversi da quelli assegnati, ed in particolare gli spazi di passaggio tra i banchi (neppure con il consenso del titolare dei posteggi vicini).

Il posteggio non può essere utilizzato per la vendita dei prodotti non compresi nell'autorizzazione intestata al titolare, né per quelli per cui il banco o il veicolo non dispongono dei necessari requisiti igienico-sanitari (ancorché compresi nell'autorizzazione amministrativa).

Qualora la pianta organica preveda la destinazione di uno specifico posteggio alla vendita di una particolare tipologia merceologica, detto posteggio potrà essere destinato unicamente alla vendita di tali articoli, indipendentemente dalla maggiore estensione eventualmente consentita dall'autorizzazione rilasciata al concessionario. Della limitazione merceologica dovrà essere fatta esplicita menzione nell'atto di concessione. In caso di subingresso, il subentrante acquisisce puramente il diritto al subentro con le stesse limitazioni.

Tali limitazioni non hanno effetto invece sulle facoltà di vendita in forma itinerante effettuata dal titolare fuori dai giorni e dalle ore di mercato.

Articolo 131 - Scambio di Posteggi tra Operatori

I titolari di posteggio nei mercati non possono scambiarsi reciprocamente i posteggi senza la preventiva autorizzazione del Comune. A tale scopo è necessario presentare un'unica richiesta sottoscritta da tutti gli operatori interessati, indicante i motivi della richiesta e contenente la disponibilità alla rinuncia, in caso di accettazione, alla concessione attualmente detenuta. Lo scambio di titolare non modifica la durata delle concessioni dei singoli posteggi.

L'Ufficio Tecnico comunale, dopo l'esame dell'istanza e sentito l'Ufficio di Polizia Locale, può accoglierla qualora si verifichino le seguenti condizioni:

- ogni operatore deve essere in possesso degli eventuali requisiti professionali richiesti per l'esercizio dell'attività indicata nella pianta organica relativamente al nuovo posteggio in cui si intende collocare;
- gli operatori interessati siano in regola con i pagamenti dei tributi e di eventuali altre pendenze esistenti con il Comune in relazione ai posteggi oggetto dello scambio (sanzioni, rimborso eventuali danni ecc);
- lo scambio non implichi modifiche alla suddivisione del mercato in settori previsti dalla specifica pianta organica e non determini problemi organizzativi, gestionali o di ordine pubblico.

All'istanza deve comunque essere data una risposta motivata entro e non oltre 30 giorni. La mancata risposta entro i termini non implica comunque l'accoglimento dell'istanza.

Articolo 132 - Iscrizione alla lista di spunta

Possono partecipare all'assegnazione giornaliera temporanea i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche, purché valide per l'ambito del territorio comunale, quale che sia la loro residenza, sede o nazionalità.

La domanda di partecipazione alla spunta deve essere indirizzata all' Ufficio Tecnico Comunale.

La domanda redatta secondo il fac-simile allegato deve indicare:

- le generalità o la ragione sociale del richiedente;
- l'indirizzo o la sede sociale;
- il codice fiscale e la partita IVA;
- il numero di telefono, l'eventuale indirizzo PEC se posseduto o indirizzo e-mail
- il settore merceologico e la tipologia merceologica;
- gli estremi o copia dell'autorizzazione al commercio su aree pubbliche posseduta;
- copia della carta di esercizio aggiornata e attestazione di regolarità contributiva ai sensi dell'art. 21 comma 10 della L.R. 6/2010 e s.m.i.;
- l'individuazione del mercato per il quale si intende partecipare.

La domanda deve pervenire al Comune dal 1° Dicembre di ogni anno e deve riferirsi all'anno solare successivo. L'operatore interessato al rinnovo (già iscritto all'elenco di spunta), deve riconfermare la partecipazione entro il 31 GENNAIO dell'anno solare successivo, pena la perdita del punteggio di anzianità. Il rinnovo avviene con le stesse modalità indicate per la presentazione della domanda di iscrizione nella lista. Qualora la riconferma non sia richiesta entro i termini per motivate e dimostrate cause di forza maggiore (malattia, infortunio, ecc.), si potrà accettare la domanda entro il termine massimo di 3 mesi senza determinare la perdita dell'anzianità conseguita.

Articolo 133 - Assegnazione giornaliera dei posteggi temporaneamente liberi.

I posteggi che risultassero temporaneamente liberi per mancata presentazione del titolare al momento dell'apertura delle attività di vendita saranno provvisoriamente assegnati, per la sola giornata, da parte dell'Ufficio Tecnico o della Polizia Locale, ai richiedenti che abbiano presentato domanda di inserimento nella lista di spunta, secondo le priorità risultanti dal punteggio delle presenze, che sarà rilevato secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento (vedi art. 121). A parità di presenze sul mercato, si terrà conto della maggiore anzianità di commercio su aree pubbliche, attestata dal registro delle imprese della CCIAA. I posteggi liberi andranno preferibilmente assegnati agli operatori che trattino le stesse tipologie merceologiche dell'operatore mancante o in subordine ad articolo mancante. In mancanza di operatori dello stesso settore (o merceologia specifica nel caso di banchi riservati a particolari merceologie), il banco potrà essere usato per generi diversi.

Articolo 134 - Trasferimento del mercato

L'eventuale spostamento definitivo del mercato, o parte di esso, è oggetto di revisione della delibera di Consiglio Comunale e del presente regolamento, seguendo lo stesso iter procedurale dell'approvazione.

Il trasferimento temporaneo di tutto o parte del mercato, dovuto a motivi viabilistici o per causa di forza maggiore, potrà essere deliberata dalla Giunta Comunale, sentite le associazioni di categoria e dei consumatori.

L'organo comunale competente in attuazione degli indirizzi della giunta adotta gli atti gestionali di competenza incluso l'adozione di ordinanze per l'attuazione degli indirizzi espressi dalla giunta.

In caso di trasferimento temporaneo andrà garantita il più possibile ad ogni operatore la stessa dimensione di banco del posteggio, con le eventuali misure di rilocalizzazione.

In tutti i casi di ricollocazione del mercato dovrà essere garantita agli operatori la possibilità di scelta del posto più gradito in base ad una graduatoria basata su:

- anzianità di presenza effettiva sul posteggio;
- anzianità di presenza effettiva sul mercato;
- anzianità di iscrizione al registro delle imprese;
- dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione alle merceologie, alimentari o non alimentari, o al tipo di attrezzatura di vendita.

Articolo 135 - Svolgimento dell'attività con il sistema del battitore

Non sono previsti posteggi riservati agli operatori che esercitano l'attività con il sistema detto del "battitore".

Articolo 136 – Fiere e manifestazioni temporanee

Per l'istituzione di nuove fiere e altre manifestazioni similari sarà seguita la procedura indicata nelle Leggi nazionali e regionali (la pubblicazione del bando di gara, i termini per la presentazione delle domande, la conseguente indicazione dei soggetti che saranno ammessi, la procedura per formare e pubblicare la graduatoria, la pubblicazione della graduatoria e le eventuali istanze di rettifica nonché i soggetti a cui compete ricevere le domande e formulare la graduatoria e le eventuali successive rettifiche) e le disposizioni previste per i posteggi nei mercati si applicheranno anche alle aree oggetto delle nuove manifestazioni fieristiche in quanto compatibili.

In occasione di manifestazioni, sagre o altre riunioni straordinarie di persone, il Sindaco può concedere autorizzazioni temporanee per l'esercizio su aree pubbliche. In tali situazioni potrà essere concessa agli hobbisti l'autorizzazione all'occupazione di spazi, separati dai commercianti su area pubblica, ma sarà loro data la possibilità di effettuare scambi senza compensi in denaro.

Hanno titolo di priorità nell'assegnazione di posteggi gli esercenti che nell'anno precedente hanno occupato un posteggio. Le domande di partecipazione, prodotte in carta legale ed indirizzate all'Ufficio Tecnico, debbono pervenire almeno 30 gg. (trenta) prima dello svolgimento della fiera e debbono contenere una copia dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche o, per gli imprenditori agricoli, dell'autorizzazione.

Debbono, infine, contenere l'indicazione dei metri quadrati che intendono occupare.

Il possesso del titolo di priorità suindicato nell'assegnazione del posteggio è attestato dall'elenco delle presenze della precedente fiera. La graduatoria è inoltre formata dando la precedenza alle domande pervenute considerando la data di protocollazione.

Il numero dei posteggi da attribuire, alla somministrazione ed agli imprenditori agricoli, sono riportati nella planimetria allegata al presente regolamento. Il corrispettivo del canone dovrà avvenire prima dell'occupazione del posteggio assegnato.

L'orario di vendita è stabilito come segue: dalle ore 08.00 alle ore 18.00.

L'operatore assegnatario che, il giorno di svolgimento della fiera, non sia presente nel posteggio entro le ore 08.00, è considerato assente.

Terminata l'assegnazione dei posteggi previsti in graduatoria si procede all'assegnazione degli eventuali posteggi liberi al primo operatore presente ed inserito tra gli esclusi nella graduatoria di cui sopra.

Al termine delle assegnazioni di cui sopra eventuali e ulteriori posteggi liberi verranno assegnati agli operatori presenti in ordine di arrivo previa compilazione di idonea istanza debitamente numerata, e in possesso dei requisiti di legge.

Se l'assegnatario non può partecipare alla fiera per comprovati motivi documentati, i giorni della fiera saranno considerati ai fini del conteggio delle presenze.

La graduatoria è affissa all'Albo Pretorio Comunale almeno 10 gg. (dieci) prima dello svolgimento della fiera.

Art.137 - Sanzioni pecuniarie per violazioni della Legge

Ai sensi dell'Art.27, comma 5, della L.R. 6/10 s.m.i, le seguenti violazioni:

- esercizio dell'attività senza autorizzazione e/o Segnalazione di Inizio Attività/Subingresso (SCIA Mod. A o B);

- esercizio dell'attività al di fuori dell'area territoriale di validità dell'autorizzazione sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 1.500,00 a €. 10.000,00.

Per i titolari dei posteggi fissi, lo svolgimento dell'attività fuori dal posteggio assegnato equivale ad esercizio di attività fuori dall'area territoriale di validità.

Art.138 - Sanzioni pecuniarie per violazioni del Regolamento

Ai sensi dell'Art.27, comma 4 ter, della L.R. 6/10 s.m.i, le violazioni delle norme sul commercio su aree pubbliche diverse da quelle di cui all'articolo precedente, e segnatamente ma non esclusivamente:

- occupazione di uno spazio di mercato eccedente di non oltre 1/3 la superficie del posteggio assegnato;

- svolgimento dell'attività nelle aree interdette ai sensi dell'art. 101;

- soste dell'operatore itinerante in violazione ai limiti spazio-temporali;

- comportamento scorretto sulle aree mercatali, che non sostanzii i casi di particolare gravità di cui al successivo art.142;

-il mancato rispetto delle prescrizioni in materia di orari di cui all'art. 102 e all'art. 129.

Sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 500,00= a € 3.000,00= secondo la graduazione connessa alla gravità della violazione deliberata dalla giunta comunale.

Articolo 139 - Sanzioni accessorie

In caso di particolare gravità o di **recidiva è disposta** la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione. Si considerano di particolare gravità, ai sensi dell'Art. 27, comma 2, della L.R. 6/10 e s.m.i.:

- le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree mercatali;

- l'abusiva estensione di oltre un terzo della superficie autorizzata;

-il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano comprese le attrezzature tecnologiche (contatori).

E' comunque fatta valere l'applicazione delle norme relative alle violazioni e leggi diverse da quelle specificamente riferite al commercio su aree pubbliche.

Articolo 140 - Risarcimento danni

Il titolare di autorizzazione che arrechi danno alla cosa pubblica è tenuto, indipendentemente dalle sanzioni principali ed accessorie di cui agli articoli precedenti, alla rifusione dei danni che saranno accertati e qualificati dagli organi competenti.

Articolo 141 - Revoca delle autorizzazioni

L'autorizzazione è revocata, ai sensi dell'Art. 27, comma 4, della L.R. 6/10 e s.m.i.:

- nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro 6 mesi dalla data di rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- nel caso di mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo superiori a 4 mesi, salvo essere giustificati per malattia, ricoveri, gravidanza.
- nel caso in cui il titolare perda i requisiti soggettivi di cui all'Art 20 della L.R. 6/10 s.m.i o vengano meno anche uno solo degli obblighi di cui all'Art.21, comma 4, della Legge Regionale;
- nel caso in cui il titolare di autorizzazione itinerante sospenda l'attività 34 per oltre un anno, salvo proroga non superiore a tre mesi in caso di comprovata necessità;
- nel caso di morte del titolare dell'autorizzazione, qualora entro un anno non venga presentata comunicazione di reintestazione.

Articolo 142 - Accertamento delle Infrazioni

L'accertamento delle violazioni è effettuato dall'Ufficio Tecnico o dagli agenti della Polizia Locale, mediante redazione di apposito verbale. Comunque, dal verbale debbono risultare:

- Le generalità e la qualifica degli accertatori;
- La sottoscrizione degli accertatori;
- Le generalità e la qualifica del trasgressore;
- Le generalità e la qualifica degli eventuali obbligati in solido;
- La data e l'ora in cui viene accertata la violazione;
- Il luogo in cui viene accertata la violazione;
- I titoli autorizzativi di cui è provvisto il trasgressore;
- Le circostanze in cui è stata effettuato l'accertamento della violazione;
- La natura della violazione;
- Estremi della norma o delle norme violate;
- Descrizione sintetica del comportamento o delle omissioni che sostanziano la violazione.

Se la violazione è stata direttamente contestata al trasgressore:

- Le dichiarazioni del trasgressore;
- L'indicazione del responsabile del procedimento;
- L'entità minima e massima dell'eventuale sanzione pecuniaria prevista;
- Le eventuali modalità di oblazione;
- Le modalità di pagamento;
- L'autorità a cui possono essere presentati gli scritti difensivi e le relative scadenze.

In caso di contestazione diretta, il verbalizzante invita il trasgressore e/o il responsabile in solido a sottoscrivere il verbale e, in caso di rifiuto, ne dà atto nel verbale stesso. Qualora non sia possibile la contestazione diretta, nel verbale se ne indicano i motivi.

Se possibile, la violazione va contestata immediatamente al trasgressore e agli obbligati in solido.

Nell'impossibilità, la violazione va notificata entro il termine perentorio di 90 giorni.

Qualora la violazione non sia accertata direttamente, ma tramite rapporto inviato dall'Autorità Giudiziaria, i termini di notifica decorrono dalla data di ricezione degli atti. Il pagamento in misura ridotta (1/3 del massimo o, se più favorevole, il doppio del minimo, più le spese di procedimento) è ammesso entro 60 giorni.

Dalla contestazione immediata o, in mancanza, dalla notifica. Se non è stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che hanno accertato la violazione provvedono alla

redazione di un rapporto con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, e lo inoltrano al Sindaco per i provvedimenti conseguenti.

Articolo.143 - Abrogazione di Regolamenti e Ordinanze.

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intende espressamente abrogato ogni altro atto che risulti in contrasto con le norme del presente regolamento.
3. In sede di prima applicazione le tariffe sono applicate come indicato nell'allegato 1.

ALLEGATO 1

Diffusione Messaggi Pubblicitari

Tariffa Standard Annuale	€	30,00
Tariffa Standard Giornaliera	€	0,60

Formula determinazione Tariffa applicata:

$[Tariffa\ Standard] * [Coefficiente\ Fattispecie\ Diffusione\ Messaggi\ Pubblicitari]$

Fattispecie Esposizioni	Coefficiente	Tariffa
fino a 1 mq -Cat. Norm -Opaca	0,38	€ 11,40
da 1,5 mq fino a 5,5 mq -Cat. Norm. - Opaco	0,57	€ 17,10
da 5,5 mq a 8,5 mq -Cat. Norm. - Opaca	0,86	€ 25,80
sup. a 8,5 mq - Cat. Norm - Opaca	1,14	€ 34,20
fino a 1 mq -Cat. Norm. - Luminosa	0,76	€ 22,80
da 1,5 mq fino a 5,5 mq -Cat. Norm. - Luminosa	1,14	€ 34,20
da 5,5 mq a 8,5 mq -Cat. Norm. - Luminosa	1,43	€ 42,90
sup. a 8,5 mq - Cat. Norm - Luminosa	1,71	€ 51,30
Automezzo Portata Utile Inferiore 30 qt	1,65	€ 49,58
Automezzo Portata Utile Superiore 30 qt	2,48	€ 74,37

Formula determinazione Tariffa applicata:

$[Tariffa\ Standard] * [Coefficiente\ Pubbliche\ Affissioni]$

Coefficiente Pubbliche Affissioni per i primi 10 giorni	Coefficiente	Tariffa
Affissioni Manifesto fno a 1 mq.	1,72	€ 1,03
Affissioni Manifesti oltre 1 mq.	2,58	€ 1,55
Diritto d'Urgenza		€ 35,00 per ciascuna commissione

OCCUPAZIONE SUOLO	
Tariffa Standard Annuale	€ 30,00
Tariffa Standard Giornaliera	€ 0,60
Tariffa Standard Utenze fino a 20.000 abitanti	€ 1,50
Tariffa Standard Utenze oltre i 20.000 abitanti	€ 1,00

Formula Determinazione Tariffa Annuale Applicata:

[Tariffa Standard][Coefficiente di Rapporto Tariffa Standard]*

Tipologia Occupazione-PERMANENTI	Tariffa Z1	Coefficiente Rapporto Tariffa Standard Z1	Tariffa Z2	Coefficiente Rapporto Tariffa Standard Z2
Occupazione Ordinaria del suolo comunale	€ 21,07	0,70	€ 10,54	0,35
Occupazione Ordinaria di spazi soprastanti o sottostanti al suolo pubblico	€ 7,38	0,25	€ 3,69	0,12
Occupazione con tende fisse o retraibili	€ 6,32	0,21	€ 3,16	0,11
Divieto di sosta indiscriminata imposto dal comune a richiesta dei proprietari di accessi carrabili o pedonali	€ 21,07	0,70	€ 10,54	0,35
Autovetture adibite a trasporto pubblico	€ 21,07	0,70	€ 10,54	0,35

DISTRIBUTORI	Tariffa Unica	Coefficiente Rapporto Tariffa Standard
Distributori automatici tabacchi	€ 15,49	0,52
Distributori di carburanti	€ 50,00	1,67

Formula Determinazione Tariffa Giornaliera Applicata:

[Tariffa Standard][Coefficiente di Rapporto Tariffa Standard]*[Coefficiente di Durata]**

[Coefficiente di Durata Oraria]

Tipologia Occupazione-GIONALIERE	Tariffa Z1	Coefficiente Rapporto Tariffa Standard Z1	Tariffa Z2	Coefficiente Rapporto Tariffa Standard Z2
Occupazione Ordinaria del suolo comunale	€ 1,24	2,07	€ 0,62	1,03
Occupazione Ordinaria di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo comunale	€ 0,43	0,72	€ 0,22	0,37
Occupazioni con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante	€ 0,25	0,42	€ 0,12	0,20
occupazione effettuata da venditori ambulanti, pubblici esercizi, e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto	€ 0,62	1,03	€ 0,31	0,52

Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia	€ 0,62	1,03	€ 0,31	0,52
Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali	€ 0,25	0,42	€ 0,12	0,20
Tarifa giornaliera occupazioni con bancarelle di commercianti, hobbisti, espositori, sagre, manifestazioni eventi e durante la Fiera di San Giuseppe e la Sagra Patronale di Settembre senza il patrocinio del comune	€ 5,00	8,33	€ 5,00	8,33
Tariffa giornaliera occupazione piazza Europa e piazza Matteotti di proprietà comunale compresa la zona dei parcheggi nei giorni della festa/manifestazione/eventi SENZA patrocinio del comune	€ 100,00	166,67	€ 100,00	166,67
La tariffa di occupazione giornaliera di cui al punto precedente nei giorni di montaggio e smontaggio previsti e indicati in autorizzazione/concessione	€ 50,00	83,33	€ 50,00	83,33
Occupazioni realizzati all'esterno di pubblici esercizi (bar, ristoranti, negozi) con tavolini, piante, fioriere, ombrelloni ecc.	€ 0,19	0,31	€ 0,09	0,15

Coefficiente di Durata (cumulabili)	Coefficiente di Riduzione
Fino a 14 giorni	1
da 15 giorni a 30 giorni	0,5
superiore a 30 giorni	0,5

Coefficiente di Durata-Oraria (cumulabile)	Coefficiente di Riduzione
fino a 12 ore	0,5
oltre le 12 ore	1

Formula Determinazione Tariffa Giornaliera Applicata Mercato Cittadino Ricorrente:

[Tariffa Standard][Coefficiente di Rapporto Tariffa Standard]*

Mercato Cittadino Ricorrente Vedi Art.110 Riduzione	Tariffa	Coefficiente Rapporto Tariffa Standard
	€ 0,75	1,25

Formula Determinazione Tariffa Giornaliera Applicata Mercato Cittadino Ricorrente:

[Tariffa Standard][Coefficiente di Rapporto Tariffa Standard]*

Mercato Cittadino Spuntisti	Tariffa giornaliera fissa	Coefficiente Rapporto Tariffa Standard
	€ 10,00	0,00